

PARTE PRIMA

Modifica Norme di Attuazione della VARIANTE PER IL TERRITORIO APERTO

Prima estensione: gennaio 2000 - approvata con delibera di c.c. n 14 del 28/02/2000

Progetto e coordinamento:	ing. Angela Piano
Coordinamento interno:	arch. Nicola Gagliardi geom. Loredano Fioravanti geom. Stefano Lenzi geom. Andrea Piria
Consulenza tecnica: Analisi agricolo - forestali: Elaborazioni cartografiche:	“CITTÀ FUTURA” S.c. a r.l. Stefano Stranieri Carla Matelli Matteo Bizzarri
Consulenza geologica:	geol. Paolo Sani geol. Susanna Ammazzini

Variante: maggio 2002 - adottata con delibera di c.c. n. 32 del 12/07/2002

Responsabile del Procedimento	ing. Claudio Luigi Quiriconi
Progetto e coordinamento:	arch. Stefano Modena
Tecnici redattori:	arch. Aldo Gherardi geom. Stefano Lenzi geom. Andrea Piria
Consulenza geologica:	geol. Mario Trivellini

Approvazione definitiva con delibera di c.c. n. del

INDICE

ART 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO NELLE ZONE EXTRAURBANE.....	6
ART. 3 - PRESCRIZIONI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE PER LE ZONE EXTRAURBANE	7
ART. 4 - AREE DI SALVAGUARDIA FLUVIALE.....	8
ART. 5 - AREE AGRICOLE DI FONDOVALLE 1.....	9
ART. 6 - AREE AGRICOLE DI FONDOVALLE 2.....	11
ART. 7 - AREE DI INSEDIAMENTO CONSOLIDATO	13
ART. 8 - AREE AGRICOLE.....	13
ART. 9 - AREE AGRICOLE DI COSTA.....	15
ART. 10 - AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICA.....	18
ART. 11 - AREE A CASTAGNETO	20
ART. 12 - AREE A CASTAGNETO DI INTERESSE PAESAGGISTICO	22
ART. 13 - AREE BOSCADE	23
ART. 14 - AREE A PRATO-PASCOLO DI CRINALE	25
ART. 15 - AREE DI SALVAGUARDIA SPECIFICA	27
ART. 16 - AREE PER INTERVENTI L.R.T. 64/95 ART. 1 COMMA 4	27
AREA N. 1 CASOLI	28
AREA N. 2 LOCALITÀ CORONA.....	28
AREA N. 3 LOCALITÀ CORONA.....	28
AREA N. 4 PONTE A DIANA.....	28
AREA N. 5 PONTE A DIANA.....	29
AREA N. 6 CAMPORE.....	29
AREA N. 7 ALBERETA	30
AREA N. 8 PONTE A GAIO	30
AREA N. 9 CASENTINI.....	30
AREA N. 10 FONTANA A TROGHI.....	30
AREA N. 11 MERCATELLO.....	30
AREA N. 12 ALBERETA	31

AREA N. 13 AI PIANI DI VICO.....	31
ART. 17 - FATTIBILITA' DELLE PREVISIONI DI VARIANTE	32
ART. 18 - EMERGENZE GEOLOGICO AMBIENTALI.....	39
ART. 19 - ZONE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE.....	39
1. ZONE DI TUTELA ASSOLUTA.....	39
2. ZONE DI RISPETTO.....	39
3. ZONE DI PROTEZIONE.....	40
ART. 20 - AMBITI "A1" E "A2", EX D.G.R.T. N° 230/94	40
ART. 21 - CAPANNI DI SERVIZIO E SERRE TEMPORANEE	42
ART. 22 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE.....	42
ART. 23 - RICOSTRUZIONE DELLE VOLUMETRIE DIROCCATE.....	43
ART. 24 - ADEGUAMENTO IGIENICO	44
ART. 25 - AMPLIAMENTI.....	44
ART. 26 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E SUL PATRIMONIO ESISTENTE.....	45
ART. 27 - SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI	46
ART. 28 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO	46
ART. 28 BIS - REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ED ARTIGIANALI LOCALI.....	47
ART. 29 - REALIZZAZIONE DI CENTRALINE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	47
ART. 30 - REALIZZAZIONE DI PISCINE E CAMPI DA GIOCO	47
ART. 31 - REALIZZAZIONE DI VASCHE PER USO IRRIGUO E/O ANTINCENDIO	48
ART. 32 - DISTANZE DAI CONFINI.....	48
ART. 33 - VANI ABITABILI, SERVIZI ED ACCESSORI	48
ART. 34 - ACCORPAMENTI DI VOLUMI.....	48
ART. 35 - VANI AD USO PARCHEGGIO COPERTO	49
ART. 36 - VOLUMI TECNICI	50

ART. 37 - NON APPARTENENZA AD AREE BOScate E/O A CASTAGNETO	50
ART. 38 - ESSENZE ARBOREE	50
ART.39 - POZZI PER ACQUA.....	52
ART. 40 - IMPIANTI DI SMALTIMENTO LIQUAMI	52
ART. 41 - DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI NUOVI ANNESSI AGRICOLI	52
ART. 42 - OPERE A SERVIZIO DEGLI INTERVENTI PRIVATI.....	53
ART. 43 - NORME TRANSITORIE	53

ART 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione della presente normativa è il territorio aperto del Comune di Bagni di Lucca costituito dalle zone omogenee E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, così come definite dalle norme tecniche della strumentazione urbanistica vigente di cui all'articolo art. 30 - Zona Forestale; nonché quelle rimandate a specifica disciplina da parte della R.T. in sede di approvazione dello Strumento Urbanistico.

La presente normativa sostituisce integralmente gli articoli sopra citati.

Le presenti norme sono inoltre intese quale integrazione per le seguenti zone omogenee di cui agli articoli: art. 39 - Parco della Val Fegana - Parco del Balzo Nero, riserva naturale Orrido di Botri, art. 44 - Aree di rispetto dei corsi d'acqua, art. 45 - Zone di rispetto della rete stradale.

La presente normativa conferma quanto previsto all'art. 13 delle norme tecniche della strumentazione urbanistica vigente.

Il territorio aperto, definito come aree extraurbane, è suddiviso, sulla base della classificazione delle specifiche capacità d'uso, degli aspetti morfologici, ambientali, idraulici, paesaggistici, delle potenzialità di trasformazione, della presenza del presidio antropico nelle seguenti aree:

- Aree di salvaguardia fluviale;
- Aree agricole di fondovalle 1;
- Aree agricole di fondovalle 2;
- Aree di insediamento consolidato;
- Aree agricole;
- Aree agricole di costa;
- Aree agricole di salvaguardia paesaggistica;
- Aree a castagneto;
- Aree a castagneto di salvaguardia paesaggistica;
- Aree boscate;
- Aree a prato pascolo di crinale;
- Aree di salvaguardia specifica;
- Aree per interventi L.R.T. 64/95 art. 1 comma 4.

L'ammissibilità e la fattibilità degli interventi previsti dalle presenti norme dovranno inoltre essere individuate a seguito della consultazione degli elaborati cartografici, nonché della relativa relazione tecnica illustrativa, redatti dai geologi incaricati, quali:

- carte della pericolosità geomorfologica;
- carte della pericolosità idraulica;
- carte delle emergenze geologico-ambientali;
- carte della fattibilità.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale compresi sbancamento e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle zone ricadenti in Classe 4 di Pericolosità idraulica non sono ammessi interventi edilizi (cambi di destinazione compresi) comportanti aumenti di rischio rispetto all'esistente realizzato.

In tutte le aree classificate 3 nelle carte della pericolosità idraulica non è ammessa la realizzazione di vani interrati.

Nelle aree di salvaguardia delle sorgenti non sono ammessi, oltre alle attività di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 236/88 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" rispettivamente per le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto, interventi urbanistici che alterino le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

Nelle zone caratterizzate da Emergenze Geologico-Ambientali, l'utilizzo del territorio non deve alterare le caratteristiche peculiari delle emergenze, né modificare la loro fruibilità.

Nelle aree definite Ambiti "A1" e "A2" ai sensi della Deliberazione del Consiglio della R.T. n° 12/00, sono da applicare le salvaguardie ed i vincoli di cui agli artt. 75 – 76 di detta Del.ne.

La presente normativa disciplina la trasformabilità del paesaggio rurale e del patrimonio edilizio esistente assicurando il mantenimento e la manutenzione delle caratteristiche architettoniche degli edifici presenti nel territorio rurale costituenti memoria storica e salvaguardando i loro aspetti paesaggistici.

Nel territorio aperto è privilegiato, nei limiti della presente normativa, il recupero ai fini residenziali del patrimonio edilizio esistente. E' ammessa la costruzione, con eccezione delle: aree di salvaguardia fluviale, aree agricole di fondovalle 2, aree di insediamento consolidato, aree a castagneto di salvaguardia paesaggistica, aree boscate, aree di salvaguardia specifica, di nuovi annessi agricoli od edifici ad essi assimilabili, purché in conformità delle prescrizioni contenute nelle presenti norme e di quanto previsto dalla L.R. 64/95 e successive modifiche.

Vanno tutelate nella loro integrità le forme storiche di sistemazione del paesaggio agricolo-forestale di rilevanza ambientale e paesaggistica (terrazzamenti, ciglionamenti, opere di sistemazione agraria, alberature, tracciati viari, etc...).

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO NELLE ZONE EXTRAURBANE

L'utilizzazione in generale del territorio ed in particolare di quello ai fini agricoli e forestali, l'uso del patrimonio edilizio esistente, la costruzione di nuovi edifici a fini produttivi agricoli e la tutela dell'ambiente è regolata dalla legislazione vigente.

Le presenti norme sono intese quale integrazione, limitazione e precisazione di quanto previsto dalla L.R.T. 64/95 e successive modifiche ed in attuazione di quanto previsto dalla Delibera C.R.T. n° 296/88 art. 17.

Nel territorio aperto, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- funzioni connesse con l'attività agricola: abitazioni rurali, fabbricati e strutture di servizio per lo svolgimento di attività agricole, strutture complementari all'attività agrituristica, allevamenti zootecnici, impianti produttivi per la prima lavorazione dei prodotti agricoli e zootecnici, serre, impianti tecnici e tecnologici al servizio delle aziende agricole e del territorio agricolo, infrastrutture viarie e tecniche, allevamenti ittici;
- funzioni non connesse all'attività agricola, compatibilmente e nell'ambito delle forme previste dalla legislazione vigente e limitatamente al solo patrimonio edilizio esistente: abitazioni ad uso civile, attività ricettive (con un massimo di 30 posti letto), abitazioni collettive (collegi, convitti, conventi), mini aree di sosta attrezzate per campeggio, pubblici esercizi, servizi sociali e per il tempo libero, attrezzature culturali, socio-sanitarie e per il verde;
- funzioni connesse alla valorizzazione dell'economia rurale e montana anche attraverso l'integrazione dell'attività agricola con altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio;
- è consentito il mantenimento di attività artigianali esistenti, purché compatibili con il sistema ambientale in cui sono collocate, in quanto legate alla valorizzazione dell'artigianato tradizionale locale;
- è consentita la realizzazione di impianti pubblici e di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell'acqua e per la protezione civile;
- è consentita la realizzazione di viabilità privata purché a servizio del patrimonio edilizio esistente o a servizio di attività agro silvo pastorali.

Nel territorio aperto sono esclusi gli interventi di nuova costruzione estranei alla produzione agricola e alle esigenze dei lavoratori e delle aziende agricole e alla valorizzazione dell'economia rurale e montana anche attraverso l'integrazione dell'attività agricola con

altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela del sistema ambientale e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività per la fruizione ed il soggiorno nel territorio rurale, di ricreazione e di ristoro, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza antropica quale presidio dell'ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali.

Nel territorio aperto sono state vietate le seguenti attività:

- depositi di materiali, veicoli ed immagazzinamento di merci di qualsiasi tipo e non congruenti e utili alla attività agricola;
- discarica di qualsiasi materiale se non nelle zone speciali individuate dalla Strumentazione Urbanistica o su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- attività commerciali, ad esclusione della vendita di beni direttamente prodotti dall'imprenditore agricolo, di prodotti agricoli ed artigianali locali, che non possono essere comprese negli interventi di cui all'art. 1 comma 4 L.R.T. 64/95 e successive modifiche.
- qualsiasi attività che possa produrre inquinamento all'ambiente sia per quanto riguarda le condizioni igienico sanitarie che idriche, acustiche o atmosferiche.

ART. 3 - PRESCRIZIONI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE PER LE ZONE EXTRAURBANE

Nelle aree extraurbane valgono le seguenti prescrizioni:

- Tutte le opere esistenti atte a regolare la regimazione e il deflusso delle acque superficiali dovranno essere mantenute dai proprietari dei terreni dove ricadono. Nel caso di frane o di fenomeni di erosione è prescritto il ripristino con materiali tradizionali e caratteristiche costruttive locali, salvo l'inserimento di elementi strutturali di consolidamento.
- Deve essere mantenuta la stabilità del suolo attraverso la conservazione delle sistemazioni agrarie esistenti (cigionamenti, terrazzamenti, lunette, muretti di contenimento etc.), la cura e conservazione della copertura erbacea del suolo;
- Relativamente al consolidamento dei terreni, le proprietà interessate da fenomeni di degrado quali smottamenti, frane o da altri fenomeni di instabilità, qualora questi vengano a costituire minaccia all'incolumità pubblica, alle strade ed agli altri spazi per attrezzature di pubblica utilità, o quando tali fenomeni costituiscano elementi di degrado dell'ambiente, sono tenute a provvedere al consolidamento ed alla sistemazione ambientale con opportune opere.
- Le strade esistenti rivestono un primario interesse ambientale e storico del territorio, quindi i tracciati, gli elementi di arredo e di contenimento, le siepi, le alberature, le marginette, i cippi, le pavimentazioni in pietrame, etc..., costituiscono elemento di caratterizzazione ambientale e pertanto debbono essere rigorosamente mantenuti. Tutte le eventuali modifiche o altri nuovi interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipiche delle strade esistenti (materiali e tecnologie), armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del terreno e non creare comunque alterazioni visibili e sostanziali all'ambiente ed agli aspetti naturali del luogo.
- Gli interventi relativi a nuova viabilità podereale dovranno avere dove possibile carattere comprensoriale. Le strade esistenti e di nuova realizzazione dovranno essere dotate di adeguate opere di regimazione delle acque di scorrimento superficiale.
- In assenza di programmi di miglioramento agricolo ambientale non deve essere modificata la destinazione colturale delle superfici boscate.
- Per interventi di restauro e recupero delle opere connesse con le sistemazioni agrarie ed idrauliche è privilegiato l'utilizzo di materiali uguali agli originali
- Gli interventi di recupero di dissesti e di regimazione delle acque dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.
- Gli interventi di imboschimento di superfici agricole, dove autorizzati, non potranno essere monospecifici. Non potranno essere effettuati imboschimenti coetanei di superficie superiore ad ha 1.

- Le alberature e le siepi esistenti, comprese quelle perimetrali agli appezzamenti, non potranno essere rimosse. Unica eccezione per individui di Acacia (Robinia - pseudoacacia) e Albero del cielo (Ailanthus altissimo).
- I nuovi impianti di alberature e siepi dovranno utilizzare unicamente specie e cultivars indicate nell'elenco di cui all'art. 38 della presente normativa.
- Per le pertinenze delle abitazioni classificabili come giardini e parchi potranno essere utilizzate anche specie a carattere ornamentale non citate nell'elenco di cui all'art. 38 della presente normativa.
- Nel caso di taglio di castagneti da frutto anche abbandonati è fatto obbligo di lasciare non meno di 5 piante /ha anche se senescenti o malate.

ART. 4 - AREE DI SALVAGUARDIA FLUVIALE

Queste aree, rappresentate dai territori limitrofi al sistema fluviale e comprendenti le aree di pertinenza fluviale, quali aree di alveo attivo, e aree contermini, hanno un particolare valore idraulico e naturale.

Per le zone interne al sistema dei beni vincolati l'attuazione degli interventi dovrà seguire le procedure previste dalla legislazione di salvaguardia ambientale regionale e nazionale vigente.

In queste aree sono consentiti interventi di bonifica ambientale, paesaggistica e di riassetto geologico ed idraulico.

In queste zone va comunque privilegiata la salvaguardia ed il recupero soprattutto delle valenze naturali in maniera più rigida rispetto al resto del territorio, creando in tal modo delle aree dove l'azione antropica viene gradualmente emarginata: gli interventi dovranno favorire il ritorno all'aspetto naturale originario di queste zone.

Sono consentiti interventi per la realizzazione di percorsi e aree di sosta di limitate dimensioni atti alla fruizione guidata del territorio.

E' consentita l'installazione di serre stagionali nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31

E' consentita la realizzazione di impianti di itticoltura e di centraline di produzione di energia elettrica nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 29.

Sul patrimonio edilizio esistente non sono ammessi interventi di cambio di destinazione d'uso, sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3, senza ampliamento e cambio di destinazione d'uso, di ampliamento solo per sopraelevazione, nei casi a seguito specificati, e si applicano le prescrizioni di cui agli art. 24, 25, 26, 34.

Sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale sono consentiti:

- accorpamenti di volume privilegiando l'allontanamento dal sistema fluviale, subordinati alla approvazione di un piano di recupero;
- interventi di ampliamento una tantum fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 130 mq.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per sopraelevazione e per edifici esistenti con superficie coperta uguale o superiore a mq. 25 e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti; l'attuazione degli interventi di ampliamento è ad intervento diretto.

Sul patrimonio edilizio esistente ad uso abitativo di famiglie residenti sono consentiti:

- accorpamenti di volume privilegiando l'allontanamento dal sistema fluviale, subordinati alla approvazione di un piano di recupero;

- interventi di ampliamento una tantum, subordinato alla firma di apposita convenzione o atto d'obbligo, fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 130 mq.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo per sopraelevazione e per edifici esistenti con superficie coperta uguale o superiore a mq. 25 e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti; l'attuazione degli interventi di ampliamento è ad intervento diretto.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola gli interventi, sono subordinati alla stipula di apposita convenzione qualora prevista dalla legislazione vigente e sono consentiti:

- accorpamenti di volume privilegiando l'allontanamento dal sistema fluviale, subordinati alla approvazione di un piano di recupero;
- interventi di ristrutturazione fino alla categoria D3 e solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti.

Nelle zone a classe di pericolosità idraulica 4 non sono ammessi interventi edilizi (cambi di destinazione compresi) comportanti aumenti di rischio rispetto all'esistente realizzato. In queste aree sono ammesse solo sopraelevazioni.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale compresi sbancamento e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico-Ambientali, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18.

All'interno degli Ambiti "A1" e "A2", definiti ai sensi della D.C.R.T. n. 12/00 sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art 20 delle presenti norme.

ART. 5 - AREE AGRICOLE DI FONDOVALLE 1

In queste aree sono consentiti tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ampliamento previsti dalla legislazione vigente per le zone agricole.

Per le zone interne al sistema dei beni vincolati l'attuazione degli interventi dovrà seguire le procedure previste dalla legislazione di salvaguardia ambientale regionale e nazionale vigente.

Per le aziende agricole ai sensi dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche è consentita la realizzazione di interventi per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 delle presenti norme.

Per le aziende agricole, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli, commisurati alla dimensione aziendale, tali manufatti saranno realizzati, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 delle presenti norme.

Per le aziende agricole, ai sensi del comma 11 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo, con un volume massimo di 200 mc e di tettoie a questi in aderenza, aperte su tre lati, con una superficie massima pari al 20% della superficie coperta. La realizzazione di tali manufatti è consentita qualora se ne dimostri la necessità e l'insufficienza; questi saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26, 41 delle presenti norme.

Per i proprietari di terreni agricoli al fine della conduzione del fondo è consentita la realizzazione di annessi agricoli con un volume massimo di 80 mc e di tettoie a questi in aderenza, aperte su tre lati, con una superficie massima pari al 30% della superficie coperta, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 3.000 mq; con un volume di 130 mc e tettoie a questi in aderenza, aperte su tre lati, con una superficie massima pari al 20% della superficie coperta, nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 5.000 mq. Questi interventi sono consentiti solo nel caso sul fondo non esistano annessi agricoli di volumetria pari o superiore a quella sopra consentita e previa sottoscrizione di apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale, tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 delle presenti norme. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è privilegiato l'accorpamento dei volumi esistenti ed inoltre è consentito l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito, nonché l'edificazione di altro annesso agricolo fino al raggiungimento della volumetria massima consentita.

E' consentita l'installazione di serre, sia fisse che stagionali, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

E' consentita la realizzazione di elementi di protezione temporanea delle coltivazioni esistenti.

E' consentita la realizzazione di piscine, con dimensioni massime di 10x20 ml, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 30.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31.

Per i fabbricati ad uso produttivo, esistenti alla data di adozione della presente variante, sono ammessi ampliamenti volumetrici necessari all'adeguamento igienico-sanitario previsti dalla legislazione vigente fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente; è altresì ammessa la realizzazione di volumi tecnici necessari all'adeguamento degli impianti previsti dalla legislazione vigente. Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia, ampliamento, relativi a fabbricati ad uso produttivo, questi dovranno prevedere opere tese al loro inserimento nel sistema paesistico e un adeguamento degli immobili secondo quanto previsto agli articoli 26 e 27.

Sul patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento nei casi a seguito specificati, e si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 34.

Sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 130 mq. e vani accessori, non abitabili, di 40 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti.

E' consentita, qualora la residenza rurale ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 25 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art.35. L'attuazione di quanto previsto nel presente paragrafo è ad intervento diretto.

Sul patrimonio edilizio esistente destinato ad uso abitativo di famiglie residenti (compreso il cambio di destinazione d'uso) sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° e subordinato alla firma di apposita convenzione o atto d'obbligo, fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 130 mq. e vani accessori, non abitabili, di 40 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti.

E' consentita, qualora la residenza ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 25 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art.35.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso, gli interventi, sono subordinati alla stipula di apposita convenzione qualora prevista dalla legislazione vigente e sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 105 mq. e vani accessori, non abitabili, comprensivi dei vani ad uso parcheggio coperto, di 30 mq.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti.

Nelle zone a classe di pericolosità idraulica 4 non sono ammessi interventi edilizi (cambi di destinazione compresi) comportanti aumenti di rischio rispetto all'esistente realizzato. In queste aree sono ammesse solo sopraelevazioni.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale compresi sbancamenti e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

All'interno degli Ambiti "A1" e "A2", definiti ai sensi della D.G.R.T. n° 230/94, sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art 20 delle presenti norme.

ART. 6 - AREE AGRICOLE DI FONDOVALLE 2

In queste aree, in considerazione del loro rapporto con il sistema fluviale e dei loro specifici caratteri ambientali, è vietata la costruzione di nuovi edifici di qualsiasi natura.

Per le zone interne al sistema dei beni vincolati l'attuazione degli interventi dovrà seguire le procedure previste dalla legislazione di salvaguardia ambientale, regionale e nazionale vigente.

In queste aree sono consentiti interventi di bonifica ambientale, paesaggistica e di riassetto geologico ed idraulico.

E' consentita l'installazione di serre stagionali nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

E' consentita la realizzazione di piscine, con dimensioni massime di 8x15 ml, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 30.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31.

E' consentita la realizzazione di tettoie aperte su 4 lati costituite dai soli pilastri e dalla copertura, per una superficie coperta max. di mq. 40 e altezza max. di mt. 2,50 in gronda.

Per i fabbricati ad uso produttivo, esistenti alla data di adozione della presente variante, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici necessari all'adeguamento degli impianti

previsti dalla legislazione vigente. Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento relativi a fabbricati ad uso produttivo, questi dovranno prevedere opere tese all'inserimento nel sistema paesistico e un adeguamento degli immobili secondo quanto previsto agli articoli 26 e 27.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati, e si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 34.

Sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 130 mq. e vani accessori, non abitabili, comprensivi dei vani ad uso parcheggio coperto, di 40 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti. L'attuazione di quanto previsto nel presente paragrafo è ad intervento diretto.

Sul patrimonio edilizio esistente destinato ad uso abitativo di famiglie residenti (compreso il cambio di destinazione d'uso) sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3°, subordinato alla firma di apposita convenzione o atto d'obbligo, fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 130 mq. e vani accessori, non abitabili, comprensivi dei vani ad uso parcheggio coperto, di 40 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso, gli interventi, sono subordinati alla stipula di apposita convenzione qualora prevista dalla legislazione vigente e sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3°, fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 105 mq. e vani accessori, non abitabili, comprensivi dei vani ad uso parcheggio coperto, di 20 mq..

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti.

Nelle zone a classe di pericolosità idraulica 4 non sono ammessi interventi edilizi (cambi di destinazione compresi) comportanti aumenti di rischio rispetto all'esistente realizzato. In queste aree sono ammesse solo sopraelevazioni.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale compresi sbancamento e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico- Ambientali, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18.

All'interno degli Ambiti "A1" e "A2" definiti ai sensi della D.C.R.T. n° 12/00 sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art 20 delle presenti norme.

ART. 7 - AREE DI INSEDIAMENTO CONSOLIDATO

In queste aree, in considerazione del loro rapporto con il sistema fluviale e della presenza di un significativo patrimonio edilizio a destinazione produttiva, è vietata la costruzione di nuovi edifici di qualsiasi natura.

Per le zone interne al sistema dei beni vincolati l'attuazione degli interventi dovrà seguire le procedure previste dalla legislazione di salvaguardia ambientale, regionale e nazionale vigente.

In queste aree sono consentiti interventi di bonifica ambientale, paesaggistica e di riassetto geologico ed idraulico.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi unicamente interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 26 e 27.

ART. 8 - AREE AGRICOLE

In queste aree sono consentiti tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ampliamento previsti dalla legislazione vigente per le zone agricole.

Per le zone interne al sistema dei beni vincolati l'attuazione degli interventi dovrà seguire le procedure previste dalla legislazione di salvaguardia ambientale, regionale e nazionale vigente.

Per le aziende agricole ai sensi dell'art. 3 della LRT 64/95 e successive modifiche, è consentita la realizzazione di interventi per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 delle presenti norme.

Per le aziende agricole ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita, la realizzazione di nuovi annessi agricoli, commisurati alla dimensione aziendale; tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 delle presenti norme.

Per le aziende agricole ai sensi del comma 11 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita, la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo con un volume massimo di 160 mc, e di tettoie a queste in aderenza, aperte su tre lati, con una superficie massima pari al 20% della superficie coperta qualora se ne dimostri la necessità e l'insufficienza di annessi agricoli esistenti; tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26, 41 delle presenti norme.

Per i proprietari di terreni agricoli al fine della conduzione del fondo è consentita la realizzazione di annessi agricoli con un volume massimo di 60 mc e di tettoie a questi in aderenza, aperte su tre lati, con una superficie massima pari al 30% della superficie coperta, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 2.000 mq; con un volume di 120 mc. e di tettoie a questi in aderenza, aperte su tre lati, con una superficie massima pari al 20% della superficie coperta, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 4.000 mq; questi interventi sono consentiti solo nel caso sul fondo non esistano annessi agricoli di volumetria pari o superiore a quella sopra consentita e previa sottoscrizione di apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale; tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26, 41 delle presenti norme. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è privilegiato

l'accorpamento dei volumi esistenti ed è inoltre consentito l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito, nonché l'edificazione di altro annesso agricolo fino al raggiungimento della volumetria massima consentita.

In tutti i casi la morfologia dei luoghi lo consenta le nuove volumetrie dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassate nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato. Nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato.

E' vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove gli stessi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia poderale, della viabilità interpodereale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti.

E' vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale.

E' consentita l'installazione di serre, sia fisse che stagionali, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

E' consentita la realizzazione di elementi di protezione temporanea delle coltivazioni esistenti.

E' consentita la realizzazione di piscine, con dimensioni massime di 10x20 ml, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 30.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31.

Per i fabbricati ad uso produttivo, esistenti alla data di adozione della presente variante, sono ammessi ampliamenti volumetrici necessari all'adeguamento igienico-sanitario previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente; è altresì ammessa la realizzazione di volumi tecnici necessari all'adeguamento degli impianti previsti dalla legislazione vigente. Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia, ampliamento, relativi a fabbricati ad uso produttivo, questi dovranno prevedere opere tese al loro inserimento nel sistema paesistico e un adeguamento degli immobili secondo quanto previsto agli articoli 26 e 27.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati, e si applicano le prescrizioni di cui agli art. 23, 24, 25, 26, 34.

Sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 130 mq. e vani accessori, non abitabili, di 40 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti.

E' consentita, qualora la residenza rurale ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 25 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art. 35. L'attuazione di quanto previsto nel presente paragrafo è ad intervento diretto.

Sul patrimonio edilizio esistente destinato ad uso abitativo di famiglie residenti (compreso il cambio di destinazione d'uso) sono consentiti:

- accorpamenti di volume;

- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° subordinato alla firma di apposita convenzione o atto d'obbligo, fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 130 mq. e vani accessori, non abitabili, di 40 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti.

E' consentita, qualora la residenza ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 25 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art. 35.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso, gli interventi, sono subordinati alla stipula di apposita convenzione qualora prevista dalla legislazione vigente e sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 105 mq. e vani accessori, non abitabili, comprensivi dei vani ad uso parcheggio coperto, di 20 mq.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti.

Nelle zone a classe di pericolosità idraulica 4 non sono ammessi interventi edilizi (cambi di destinazione compresi) comportanti aumenti di rischio rispetto all'esistente realizzato. In queste aree sono ammesse solo sopraelevazioni.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale compresi sbancamenti e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico- Ambientali, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18

Nelle zone comprese all'interno delle zone di salvaguardia delle sorgenti captate per uso potabile, cartografate nella carta delle Emergenze Geologico- Ambientali, sono vietate le attività di cui all'art. 19 delle presenti norme.

Sia nelle aree di pertinenza fluviale indicate nella Carta della Pericolosità idraulica redatta dai geologi incaricati, sia nelle aree individuabili come alvei torrentizi, non sono ammessi nuovi interventi edificatori (comprese le ricostruzioni delle volumetrie diroccate) e trasformazioni morfologiche aggravanti la pericolosità nelle aree contermini, ad esclusione delle sopraelevazioni nei limiti di volumetria consentiti dalle presenti norme. In tutte le aree suddette sono inoltre vietati i cambi di destinazione comportanti un aumento del rischio. Relativamente alle sole zone di naturale esondazione sono altresì ammessi gli accorpamenti di volume con allontanamento delle volumetrie dal sistema fluviale.

All'interno degli Ambiti "A1" e "A2", definiti ai sensi della D.C.R.T. n° 12/00, sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art 20 delle presenti norme.

ART. 9 - AREE AGRICOLE DI COSTA

In queste aree sono consentiti tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ampliamento previsti dalla legislazione vigente per le zone agricole.

Per le zone interne al sistema dei beni vincolati l'attuazione degli interventi dovrà seguire le procedure previste dalla legislazione di salvaguardia ambientale, regionale e nazionale vigente.

Per le aziende agricole ai sensi dell'art. 3 della LRT 64/95 e successive modifiche, è consentita la realizzazione di interventi per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 delle presenti norme.

Per le aziende agricole ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita, la realizzazione di nuovi annessi agricoli, commisurati alla dimensione aziendale, da realizzare nelle forme architettoniche tradizionali, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 delle presenti norme.

Per le aziende agricole ai sensi del comma 11 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita, la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo con un volume massimo di 160 mc e di tettoie a questi in aderenza, aperte su tre lati, con una superficie massima pari al 20% della superficie coperta; qualora se ne dimostri la necessità e l'insufficienza di annessi agricoli esistenti; tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26, 41 delle presenti norme.

Per i proprietari di terreni agricoli al fine della conduzione del fondo è consentita la realizzazione di annessi agricoli con un volume massimo di 60 mc e di tettoie a questi in aderenza, aperte su tre lati, con una superficie massima pari al 30% della superficie coperta, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 2.000 mq; con un volume di 120 mc e di tettoie a questi in aderenza, aperte su tre lati, con una superficie massima pari al 20% della superficie coperta, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 4.000 mq; questi interventi sono consentiti solo nel caso sul fondo non esistano annessi agricoli di volumetria pari o superiore a quella sopra consentita e previa sottoscrizione di apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale; tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26, 41 delle presenti norme. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è privilegiato l'accorpamento dei volumi esistenti ed è inoltre consentito l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito, nonché l'edificazione di altro annesso agricolo fino al raggiungimento della volumetria massima consentita.

In tutti i casi la morfologia dei luoghi lo consenta le nuove volumetrie dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassate nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato. Nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato.

E' vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove gli stessi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia poderale, della viabilità interpodereale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti.

E' vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale.

E' consentita l'installazione di serre, sia fisse che stagionali, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

E' consentita la realizzazione di elementi di protezione temporanea delle coltivazioni esistenti.

E' consentita la realizzazione di piscine, con dimensioni massime di 8x15 ml, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 30.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31.

Per i fabbricati ad uso produttivo, esistenti alla data di adozione della presente variante, sono ammessi ampliamenti volumetrici necessari all'adeguamento igienico-sanitario

previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente; è altresì ammessa la realizzazione di volumi tecnici necessari all'adeguamento degli impianti previsti dalla legislazione vigente. Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia, ampliamento, relativi a fabbricati ad uso produttivo, questi dovranno prevedere opere tese al loro inserimento nel sistema paesistico e un adeguamento degli immobili secondo quanto previsto agli articoli 26 e 27.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati, e si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 34.

Sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 130 mq. e vani accessori, non abitabili, di 40 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti.

E' consentita, qualora la residenza rurale ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 18 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art. 35. L'attuazione di quanto previsto nel presente paragrafo è ad intervento diretto.

Sul patrimonio edilizio esistente destinato ad uso abitativo di famiglie residenti (compreso il cambio di destinazione d'uso) sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3°, subordinato alla firma di apposita convenzione o atto d'obbligo, fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 130 mq. e vani accessori, non abitabili, di 40 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti.

E' consentita, qualora la residenza ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 18 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art. 35.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso, gli interventi, sono subordinati alla stipula di apposita convenzione qualora prevista dalla legislazione vigente e sono consentiti:

- accorpamenti di volume;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3°, fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 105 mq. e vani accessori, non abitabili, comprensivi dei vani ad uso parcheggio coperto, di 20 mq.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli

interventi di bonifica ambientale compresi sbancamenti e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico-Ambientali, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18 delle presenti norme.

Nelle zone comprese all'interno delle zone di salvaguardia delle sorgenti captate per uso potabile, cartografate nella carta delle Emergenze Geologico Ambientali, sono vietate le attività di cui all'art. 19 delle presenti norme.

Sia nelle aree di pertinenza fluviale indicate nella Carta della Pericolosità idraulica redatta dai geologi incaricati, sia nelle aree individuabili come alvei torrentizi, non sono ammessi nuovi interventi edificatori (comprese le ricostruzioni delle volumetrie diroccate) e trasformazioni morfologiche aggravanti la pericolosità nelle aree contermini, ad esclusione delle sopraelevazioni nei limiti di volumetria consentiti dalle presenti norme. In tutte le aree suddette sono inoltre vietati i cambi di destinazione comportanti un aumento di rischio. Relativamente alle sole zone di naturale esondazione sono altresì ammessi gli accorpamenti di volume con allontanamento delle volumetrie dal sistema fluviale.

All'interno degli Ambiti "A1" e "A2", definiti ai sensi della D.C.R.T. n° 12/00, sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme.

ART. 10 - AREE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICA

In queste zone, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, ambientali, produttivi e di presidio antropico, è vietata la costruzione di nuovi edifici di qualsiasi natura, fatti salvi gli annessi agricoli.

Per le zone interne al sistema dei beni vincolati l'attuazione degli interventi dovrà seguire le procedure previste dalla legislazione di salvaguardia ambientale, regionale e nazionale vigente.

Per le aziende agricole ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita, la realizzazione di nuovi annessi agricoli, commisurati alla dimensione aziendale, per un volume massimo di 100 mc. da realizzare nelle forme architettoniche tradizionali, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 delle presenti norme.

Per le aziende agricole ai sensi del comma 11 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita, la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo con un volume massimo di 100 mc. qualora se ne dimostri la necessità e l'insufficienza di annessi agricoli esistenti; tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26, 41 delle presenti norme.

Per i proprietari di terreni agricoli al fine della conduzione del fondo è consentita la realizzazione di nuovi annessi agricoli con volume massimo di 60 mc., questi dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassati nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato. Nel volume di tali annessi agricoli viene computato anche quello interrato. Tali interventi sono ammessi solo nel caso che la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 1.000 mq ed inoltre su questo non esistano altri annessi agricoli di volumetria pari o superiore a quella sopra consentita, tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26, 41. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è privilegiato l'accorpamento dei volumi esistenti ed inoltre è consentito l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito, nonché l'edificazione di altro annesso agricolo fino al raggiungimento della volumetria massima consentita.

E' vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove gli stessi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia

poderale, della viabilità interpoderale, delle sistemazioni, delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti.

E' vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale.

E' consentita l'installazione di serre stagionali, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

E' consentita la realizzazione di piscine, con dimensioni massime di 6x10 ml, e campi da gioco, quali campi da tennis e attrezzature polivalenti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 30.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31.

Per i fabbricati ad uso produttivo, esistenti alla data di adozione della presente variante, è ammessa la realizzazione di volumi tecnici necessari all'adeguamento degli impianti previsti dalla legislazione vigente. Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia, ampliamento, relativi a fabbricati ad uso produttivo, questi dovranno prevedere opere tese al loro inserimento nel sistema paesistico e un adeguamento degli immobili secondo quanto previsto agli articoli 26 e 27.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati, e si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 23, 24, 25,26, 34.

Sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale sono consentiti:

accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero;

- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3°, fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 125 mq. e vani accessori, non abitabili, di 30 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti; l'attuazione degli interventi di ampliamento è ad intervento diretto.

E' consentita, qualora la residenza ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 18 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art. 35.

Sul patrimonio edilizio esistente destinato ad uso abitativo di famiglie residenti (compreso il cambio di destinazione d'uso) sono consentiti:

- accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3°, subordinato alla firma di apposita convenzione o atto d'obbligo, fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 125 mq. e vani accessori, non abitabili, di 30 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti; l'attuazione degli interventi di ampliamento è ad intervento diretto.

E' consentita, qualora la residenza ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 18 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art. 35.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso, gli interventi, sono subordinati alla stipula di apposita convenzione o atto d'obbligo e sono consentiti:

- accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3°, fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 95 mq. e vani accessori, non abitabili, comprensivi dei vani ad uso parcheggio coperto, di 20mq.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti; l'attuazione degli interventi di ampliamento è ad intervento diretto.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale compresi sbancamenti e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico-Ambientali, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18.

Nelle zone comprese all'interno delle zone di salvaguardia delle sorgenti captate per uso potabile, cartografate nella carta delle Emergenze Geologico-Ambientali, sono vietate le attività di cui all'art. 19 delle presenti norme.

Sia nelle aree di pertinenza fluviale indicate nella Carta della Pericolosità idraulica redatta dai geologi incaricati, sia nelle aree individuabili come alvei torrentizi, non sono ammessi nuovi interventi edificatori (comprese le ricostruzioni delle volumetrie diroccate) e trasformazioni morfologiche aggravanti la pericolosità nelle aree contermini, ad esclusione delle sopraelevazioni nei limiti di volumetria consentiti dalle presenti norme. In tutte le aree suddette sono inoltre vietati i cambi di destinazione comportanti un aumento del rischio. Relativamente alle sole zone di naturale esondazione sono altresì ammessi gli accorpamenti di volume con allontanamento delle volumetrie dal sistema fluviale.

All'interno degli Ambiti "A1" e "A2", definiti ai sensi della D.C.R.T. n° 12/00, sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme.

ART. 11 - AREE A CASTAGNETO

In queste aree in considerazione dei loro caratteri produttivi, colturali e di presidio antropico è vietata la costruzione di nuovi edifici di qualsiasi natura, ad esclusione di quelli ad uso agricolo.

Per le zone interne al sistema dei beni vincolati l'attuazione degli interventi dovrà seguire le procedure previste dalla legislazione di salvaguardia ambientale, regionale e nazionale vigente.

Per le aziende agricole ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita, la realizzazione di nuovi annessi agricoli, commisurati alla dimensione aziendale, per un volume massimo di 200 mc da realizzare nelle forme architettoniche tradizionali, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 delle presenti norme.

Per le aziende agricole ai sensi del comma 11 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita, la realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo con un volume massimo di 100 mc, qualora se ne dimostri la necessità e l'insufficienza di annessi agricoli esistenti; tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26, 41 delle presenti norme.

Per i proprietari di terreni a castagneto per la conduzione del fondo è consentita la realizzazione di annessi agricoli, con un volume massimo di 100 mc, solo nel caso la dimensione del fondo in corpo unico sia uguale e/o superiore a 10.000 mq ed inoltre non esistano annessi agricoli di volumetria pari o superiore a quella sopra consentita previa sottoscrizione di apposita convenzione o atto d'obbligo unilaterale, tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26, 41 delle presenti norme. Nel caso sul fondo sia presente uno o più annessi agricoli con un volume complessivo inferiore ai sopra citati limiti è consentito l'accorpamento dei volumi e l'ampliamento degli stessi fino al raggiungimento del volume consentito, nonché l'edificazione di altro annesso agricolo fino al raggiungimento della volumetria massima consentita.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31.

E' consentita la costruzione o posa in opera di tettoie di servizio, quali depositi per l'attività agricola-forestale, intesi come contenitori a carattere precario, da realizzare con struttura in legname, fuori terra ed aventi sagoma massima di m 6.00 x 4.00 (base) x 3.50 (altezza). L'installazione di tali manufatti potrà essere autorizzata qualora vengano dimostrate le motivate esigenze produttive. Tali manufatti dovranno avere carattere temporaneo funzionale all'attività agricola-forestale per cui è stato richiesto. Dovranno comunque essere rimossi qualora il fondo risulti abbandonato.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati, e si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 34.

Sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale sono consentiti:

- accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3°, fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 110 mq. e vani accessori, non abitabili, di 30 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti; l'attuazione degli interventi di ampliamento è ad intervento diretto.

E' consentita, qualora la residenza ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 18 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art. 35.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso, gli interventi, sono subordinati alla stipula di apposita convenzione qualora prevista dalla legislazione vigente e sono consentiti:

- gli accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero,
- interventi di ristrutturazione fino alla categoria D3.

Relativamente agli edifici esistenti è sempre ammessa la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima 2,40 ml, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 26.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli

interventi di bonifica ambientale compresi sbancamenti e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico- Ambientali, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18.

Nelle zone comprese all'interno delle zone di salvaguardia delle sorgenti captate per uso potabile, cartografate nella carta delle Emergenze Geologico-Ambientali, sono vietate le attività di cui all'art. 19 delle presenti norme.

Sia nelle aree di pertinenza fluviale indicate nella Carta della Pericolosità idraulica redatta dai geologi incaricati, sia nelle aree individuabili come alvei torrentizi, non sono ammessi nuovi interventi edificatori (comprese le ricostruzioni delle volumetrie diroccate) e trasformazioni morfologiche aggravanti la pericolosità nelle aree contermini, ad esclusione delle sopraelevazioni nei limiti di volumetria consentiti dalle presenti norme. In tutte le aree suddette sono inoltre vietati i cambi di destinazione comportanti un aumento del rischio. Relativamente alle sole zone di naturale esondazione sono altresì ammessi gli accorpamenti di volume con allontanamento delle volumetrie dal sistema fluviale.

All'interno degli Ambiti "A1" e "A2", definiti ai sensi della D.C.R.T. n° 12/00, sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme.

ART. 12 - AREE A CASTAGNETO DI INTERESSE PAESAGGISTICO

In tali aree in considerazione dei loro caratteri produttivi, colturali, paesaggistici e testimoniali, è vietata la costruzione di nuovi edifici di qualsiasi natura.

Per le zone interne al sistema dei beni vincolati l'attuazione degli interventi dovrà seguire le procedure previste dalla legislazione di salvaguardia ambientale, regionale e nazionale vigente.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31.

E' consentita la costruzione o posa in opera di tettoie di servizio, quali depositi per l'attività agricola-forestale, intesi come contenitori a carattere precario, da realizzare con struttura in legname, fuori terra ed aventi sagoma massima di m 6.00 x 4.00 (base) x 3.50 (altezza). L'installazione di tali manufatti potrà essere autorizzata qualora vengano dimostrate le motivate esigenze produttive. Tali manufatti dovranno avere carattere temporaneo funzionale all'attività agricola-forestale per cui è stato richiesto. Dovranno comunque essere rimossi qualora il fondo risulti abbandonato.

E' vietata la realizzazione di interventi di nuova viabilità podereale.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati, e si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 34.

Sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale sono consentiti:

- accorpamenti di volume, subordinati alla predisposizione di un piano di recupero;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3°, fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 110 mq. e vani accessori, non abitabili, di 30 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpando volumi esistenti; l'attuazione degli interventi di ampliamento è ad intervento diretto.

E' consentita, qualora la residenza ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 18 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art. 35.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso, gli interventi, sono subordinati alla stipula di apposita convenzione qualora prevista dalla legislazione vigente e sono consentiti:

- accorpamenti di volume, subordinati alla predisposizione di un piano di recupero;
- interventi di ristrutturazione fino alla categoria D3.

E' ammessa la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima 2,40 ml, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale compresi sbancamenti e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico-Ambientali, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18.

Nelle zone comprese all'interno delle zone di salvaguardia delle sorgenti captate per uso potabile, cartografate nella carta delle Emergenze Geologico-Ambientali, sono vietate le attività di cui all'art. 19 delle presenti norme.

Sia nelle aree di pertinenza fluviale indicate nella Carta della Pericolosità idraulica redatta dai geologi incaricati, sia nelle aree individuabili come alvei torrentizi, non sono ammessi nuovi interventi edificatori (comprese le ricostruzioni delle volumetrie diroccate) e trasformazioni morfologiche aggravanti la pericolosità nelle aree contermini, ad esclusione delle sopraelevazioni nei limiti di volumetria consentiti dalle presenti norme. In tutte le aree suddette sono inoltre vietati i cambi di destinazione comportanti un aumento del rischio. Relativamente alle sole zone di naturale esondazione sono altresì ammessi gli accorpamenti di volume con allontanamento delle volumetrie dal sistema fluviale.

All'interno degli Ambiti "A1" e "A2", definiti ai sensi della D.C.R.T. n° 12/00, sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme.

ART. 13 - AREE BOSCADE

In queste aree è vietata la costruzione di nuovi edifici di qualsiasi natura.

Per le zone interne al sistema dei beni vincolati l'attuazione degli interventi dovrà seguire le procedure previste dalla legislazione di salvaguardia ambientale, regionale e nazionale vigente.

In queste aree sono consentiti interventi di bonifica ambientale, paesaggistica e di riassetto geologico ed idrogeologico.

E' consentita l'apertura di piste di esbosco della larghezza max. di ml. 3,00 per le quali è obbligatorio il ripristino delle condizioni geomorfologiche originarie e la piantumazione con individui arborei, cespugli, delle specie e varietà risultanti all'elenco di cui all'art. 38, nonché la semina di specie erbacee del suolo risultante nudo a fine sistemazione. Dovranno essere realizzate anche le opportune opere di sostegno e di regimazione delle acque necessarie per il recupero dei tracciati, con metodi tradizionali e/o di ingegneria naturalistica.

E' consentita la realizzazione di nuove piste forestali alle seguenti condizioni e nei termini delle vigenti Leggi:

- larghezza max. 3,00 ml.
- pendenza max 14%
- pendenza media max. 10%
- che siano di carattere comprensoriale, vale a dire che servano più proprietà.

- che siano dotate di opere di contenimento e di regimazione delle acque realizzate preferibilmente con metodi di ingegneria naturalistica, salvo casi di comprovata impossibilità di utilizzo di tali sistemi, dove comunque deve essere data priorità a componenti architettoniche e materiali tipiche dei luoghi.
- l'attraversamento dei corsi d'acqua sia effettuato preferibilmente con ricorso a guadi di tipo rovescio
- che le scarpate della pista, a monte ed a valle, se non sono previste opere di sostegno, non abbiano un angolo superiore al limite dell'angolo di attrito dei componenti del suolo
- che il convogliamento delle acque meteoriche, o di altra origine, captate dalla sede stradale avvenga unicamente negli impluvi naturali esistenti.

Non è ammessa qualsiasi tipo di impermeabilizzazione di superfici fatto salva una pertinenza parallela alla proiezione in pianta dei fabbricati esistenti per una larghezza max. di ml. 1.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31

E' consentita la costruzione o posa in opera di tettoie di servizio, quali depositi per l'attività agricola-forestale, intesi come contenitori a carattere precario, da realizzare con struttura in legname, fuori terra ed aventi sagoma massima di m 6.00 x 6.00 (base) x 3.50 (altezza). L'installazione di tali manufatti potrà essere autorizzata qualora vengano dimostrate le motivate esigenze produttive. Tali manufatti dovranno avere carattere temporaneo funzionale all'attività agricola-forestale per cui è stato richiesto. Dovranno comunque essere rimossi qualora il fondo risulti abbandonato.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, e si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 23, 24, 26, 34.

Sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale sono consentiti, oltre agli interventi sopra elencati: accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso, gli interventi, sono subordinati alla stipula di apposita convenzione qualora prevista dalla legislazione vigente e sono consentiti oltre agli interventi sopra elencati: gli accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero.

Nelle zone a classe di pericolosità idraulica 4 non sono ammessi interventi edilizi (cambi di destinazione compresi) comportanti aumenti di rischio rispetto all'esistente realizzato. In queste aree sono ammesse solo sopraelevazioni.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale compresi sbancamenti e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico-Ambientali, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18.

Nelle zone comprese all'interno delle zone di salvaguardia delle sorgenti captate per uso potabile, cartografate nella carta delle Emergenze Geologico-Ambientali, sono vietate le attività di cui all'art. 19 delle presenti norme.

Sia nelle aree di pertinenza fluviale indicate nella Carta della Pericolosità idraulica redatta dai geologi incaricati, sia nelle aree individuabili come alvei torrentizi, non sono ammessi nuovi interventi edificatori (comprese le ricostruzioni delle volumetrie diroccate) e trasformazioni morfologiche aggravanti la pericolosità nelle aree contermini, ad esclusione delle sopraelevazioni nei limiti di volumetria consentiti dalle presenti norme. In tutte le aree

suddette sono inoltre vietati i cambi di destinazione comportanti un aumento del rischio. Relativamente alle sole zone di naturale esondazione sono altresì ammessi gli accorpamenti di volume con allontanamento delle volumetrie dal sistema fluviale. All'interno degli Ambiti "A1" e "A2", definiti ai sensi della D.C.R.T. n° 12/00, sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme.

ART. 14 - AREE A PRATO-PASCOLO DI CRINALE

In queste aree, in considerazione dei loro specifici caratteri morfologici, produttivi e di presidio ambientale è vietata la costruzione di nuovi edifici ad esclusione di quelli di uso agricolo.

Per le aziende agricole ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita, la realizzazione di nuovi annessi agricoli, commisurati alla dimensione aziendale, per un volume massimo di 1200 mc, da realizzare nelle forme architettoniche tradizionali, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 delle presenti norme.

Per le aziende agricole ai sensi del comma 11 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modifiche, è consentita la realizzazione, di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo con un volume massimo di 600 mc, qualora se ne dimostri la necessità e l'insufficienza di annessi agricoli esistenti, tali manufatti saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 22, 26, 41 delle presenti norme.

Le nuove volumetrie non potranno essere realizzate nelle zone cacuminali, l'intervento sarà subordinato ad una preventiva verifica di compatibilità ambientale atta a garantire soprattutto gli aspetti di salvaguardia paesaggistica.

In tutti i casi la morfologia dei luoghi lo consenta le nuove volumetrie dovranno essere parzialmente e/o totalmente incassate nel terreno che dovrà essere opportunamente ricomposto e risagomato. Nel volume degli annessi agricoli viene computato anche quello interrato.

E' vietata la demolizione dei muri di terrazzamento ed è vincolante il loro ripristino ove gli stessi presentino condizioni di degrado, è inoltre prescritto il mantenimento della maglia podereale, della viabilità interpodereale, delle sistemazioni delle regimazioni idrauliche esistenti e del sistema dei terrazzamenti e ciglionamenti esistenti.

E' vietato ogni tipo di coltivazione e lavorazione del terreno che possa comportare degrado per l'assetto ambientale.

E' consentita l'installazione di serre stagionali, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3, di ricostruzione delle volumetrie diroccate, di ampliamento, nei casi a seguito specificati, e si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 34.

Sul patrimonio edilizio esistente residenziale rurale sono consentiti:

- accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 100 mq. e vani accessori, non abitabili, di 20 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti; l'attuazione degli interventi di ampliamento è ad intervento diretto.

E' consentita, qualora la residenza ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 18 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art. 35.

Sul patrimonio edilizio esistente destinato ad uso abitativo di famiglie residenti (compreso il cambio di destinazione d'uso) sono consentiti:

- accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° subordinato alla firma di apposita convenzione o atto d'obbligo, fino al raggiungimento di un massimo di superficie dei vani abitabili di 100 mq. e vani accessori, non abitabili, di 20 mq, nonché ampliamenti una tantum per la costruzione di porticati fino al limite massimo del 15% della superficie coperta originaria.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti; l'attuazione degli interventi di ampliamento è ad intervento diretto.

E' consentita, qualora la residenza ne risulti sprovvista, la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 18 mq e si applicano le prescrizioni di cui all'art. 35.

Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola e in caso di mutamento di destinazione d'uso, gli interventi, sono subordinati alla stipula di apposita convenzione qualora prevista dalla legislazione vigente e sono consentiti:

- accorpamenti di volume, subordinati alla approvazione di un piano di recupero;
- interventi di ampliamento una tantum nel rispetto delle prescrizioni previste all'art. 25, comma 3° fino al raggiungimento di una superficie dei vani abitabili di 70 mq. e vani accessori, non abitabili, comprensivi dei vani ad uso parcheggio coperto, di 18 mq.

Gli interventi di ampliamento sono consentiti solo nei casi dove non sia possibile intervenire accorpendo volumi esistenti; l'attuazione degli interventi di ampliamento è ad intervento diretto.

E' ammessa la realizzazione di tettoie, in adiacenza agli edifici esistenti, aperte su due o tre lati, con struttura ed eventuali tamponamenti in legno e manto di copertura degli stessi materiali dell'edificio esistente. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 16 mq e un'altezza in gronda massima di 2,40 ml, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale compresi sbancamenti e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico-Ambientali, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18.

Nelle zone comprese all'interno delle zone di salvaguardia delle sorgenti captate per uso potabile, cartografate nella carta delle Emergenze Geologico-Ambientali, sono vietate le attività di cui all'art. 19 delle presenti norme.

Sia nelle aree di pertinenza fluviale indicate nella Carta della Pericolosità idraulica redatta dai geologi incaricati, sia nelle aree individuabili come alvei torrentizi, non sono ammessi nuovi interventi edificatori (comprese le ricostruzioni delle volumetrie diroccate) e trasformazioni morfologiche aggravanti la pericolosità nelle aree contermini, ad esclusione

delle sopraelevazioni nei limiti di volumetria consentiti dalle presenti norme. In tutte le aree suddette sono inoltre vietati i cambi di destinazione comportanti un aumento del rischio. Relativamente alle sole zone di naturale esondazione sono altresì ammessi gli accorpamenti di volume con allontanamento delle volumetrie dal sistema fluviale. All'interno degli Ambiti "A1" e "A2", definiti ai sensi della D.C.R.T. n° 12/00, sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme.

ART. 15 - AREE DI SALVAGUARDIA SPECIFICA

Queste aree, rappresentate dai territori naturali di crinale, dalla Riserva Naturale dell'Orrido di Botri e dai territori boscati del Parco della Val Fegana e del Balzonerò hanno un particolare valore naturale ambientale, paesaggistico. In queste aree ad integrazione e limitazione di quanto previsto per il territorio aperto, agricolo e forestale, la conservazione di tale assetto è pertanto affidata ai soli interventi di manutenzione e di recupero e ripristino ambientale.

In queste zone va comunque privilegiata la salvaguardia ed il recupero soprattutto delle valenze naturali e paesaggistiche in maniera più rigida rispetto al resto del territorio, creando in tal modo delle "oasi naturali" atte a salvaguardare la biodiversità, dove l'azione antropica viene gradualmente emarginata: gli interventi dovranno favorire il ritorno all'aspetto naturale originario di queste zone.

Sono consentiti interventi per la realizzazione di percorsi e aree di sosta di limitate dimensioni atti alla fruizione guidata del territorio.

E' consentita la realizzazione di vasche per uso irriguo ed antincendio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo e ricostruzione delle volumetrie diroccate, e si applicano le prescrizioni di cui agli articoli 23, 24, 26.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale compresi sbancamenti e riporti quando funzionali alle stesse opere di bonifica.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico-Ambientali, gli interventi di cui sopra sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18.

Nelle zone comprese all'interno delle zone di salvaguardia delle sorgenti captate per uso potabile, cartografate nella carta delle Emergenze Geologico-Ambientali, sono vietate le attività di cui all'art. 19 delle presenti norme.

Sia nelle aree di pertinenza fluviale indicate nella Carta della Pericolosità idraulica redatta dai geologi incaricati, sia nelle aree individuabili come alvei torrentizi, non sono ammessi nuovi interventi edificatori (comprese le ricostruzioni delle volumetrie diroccate) e trasformazioni morfologiche aggravanti la pericolosità nelle aree contermini, ad esclusione delle sopraelevazioni nei limiti di volumetria consentiti dalle presenti norme. In tutte le aree suddette sono inoltre vietati i cambi di destinazione comportanti un aumento del rischio. Relativamente alle sole zone di naturale esondazione sono altresì ammessi gli accorpamenti di volume con allontanamento delle volumetrie dal sistema fluviale.

All'interno degli Ambiti "A1" e "A2", definiti ai sensi della D.C.R.T. n° 12/00, sono inoltre da applicare le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme.

ART. 16 - AREE PER INTERVENTI L.R.T. 64/95 ART. 1 COMMA 4

La perimetrazione delle aree per gli interventi di cui al presente articolo può subire in fase di redazione del piano particolareggiato modeste variazioni conseguenti a valutazioni di

dettaglio relative alle caratteristiche dei luoghi (morfologia, geologia, idrogeologia etc.) Dette variazioni non possono superare il 30% in termini di superficie della perimetrazione prevista dalla presente variante.

Area n. 1 Casoli

Questa area è articolata al suo interno in due sub aree: 1.1 Area destinata quale mini area di sosta attrezzata per campeggio; 1.2 Area di salvaguardia del sistema lacustre.

In assenza di piano particolareggiato nella sub area 1.1 valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 10 – Aree agricole di salvaguardia paesaggistica; nella sub area 1.2 valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 15 – Aree di salvaguardia specifica.

Ad integrazione di quanto definito agli articoli citati, subordinati alla approvazione di un piano particolareggiato sono consentiti le destinazioni e gli interventi a seguito specificati.

Il piano particolareggiato, relativo all'intera area 1, potrà prevedere, per la sub area 1.1, la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione da destinare ad attrezzatura di servizio della mini area di sosta attrezzata per campeggio, con una superficie coperta massima pari a 150 mq, un'altezza massima pari a 4.50 ml.; dovrà inoltre prevedere per la sub area 1.2, azioni di salvaguardia e recupero ambientale e limitati interventi atti alla fruizione guidata dei luoghi. Per il patrimonio edilizio esistente, presente nell'area, è consentito l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto del piano particolareggiato.

All'interno dell'area di salvaguardia del sistema lacustre 1.1 si applicano altresì le prescrizioni di cui all'art. 18 delle presenti norme.

Area n. 2 Località Corona

In questa area con destinazione turistica ricettiva, è presente un ristorante ed è previsto l'ampliamento di tale struttura.

In assenza di piano particolareggiato in questa area valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 10 - Aree agricole di salvaguardia paesaggistica.

Il piano particolareggiato potrà prevedere un intervento di ampliamento con una volumetria massima di 300 mc.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto di piano particolareggiato.

Area n. 3 Località Corona

In questa area destinata a mini area di sosta attrezzata per campeggio, in assenza di piano particolareggiato valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 10 – Aree agricole di salvaguardia paesaggistica.

Il piano particolareggiato potrà prevedere la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione da destinare ad attrezzatura di servizio della mini area di sosta attrezzata per campeggio, con una superficie coperta massima pari a 200 mq, un'altezza massima pari a 4.50 ml.

Per il patrimonio edilizio esistente, presente nell'area, è consentito l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto del piano particolareggiato.

Area n. 4 Ponte a Diana

Questa area in località Ponte a Diana è destinata a maneggio e attività connesse, in assenza di piano particolareggiato valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 40 – Aree agricole di salvaguardia paesaggistica.

Il piano particolareggiato potrà prevedere la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione, da destinare a ricovero dei cavalli od altre specie animali commisurati alla specifica attività agricola, previa presentazione di P.M.A.A., ad attrezzatura di servizio per il maneggio e l'accoglienza turistica, con una superficie coperta massima pari a 300 mq ed

un'altezza massima pari a 3,50 ml; di tettoie, aperte su tre lati, con una superficie coperta massima pari a 80 mq ed un'altezza massima di 3,50 ml.

Per il patrimonio edilizio esistente, presente nell'area, è consentito l'utilizzo a carattere turistico ricettivo, lo spostamento della volumetria all'interno del comparto con un massimo di 250 mc. ed il rialzamento dell'ultimo piano ai fini dell'adeguamento igienico sanitario.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto di piano particolareggiato.

In questa area si applicano inoltre le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale.

Area n. 5 Ponte a Diana

Questa area è articolata al suo interno in due sub aree: 5.1 Area destinata quale mini area di sosta attrezzata per campeggio; 5.2 Area di salvaguardia del sistema fluviale.

In assenza di piano particolareggiato nella sub area 5.1 valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 10 – Aree agricole di salvaguardia paesaggistica; nella sub area 5.2 valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 4 – Aree di salvaguardia fluviale.

Il piano particolareggiato, relativo all'intera area 5, potrà prevedere, per la sub area 5.1, la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione da destinare ad attrezzatura di servizio della mini area di sosta attrezzata per campeggio, con una superficie coperta massima pari a 150 mq, un'altezza massima pari a 4.50 ml.; dovrà inoltre prevedere per la sub area 5.2, azioni di salvaguardia e recupero ambientale e interventi atti alla fruizione e alla sosta.

Per il patrimonio edilizio esistente presente nell'area è consentito l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto del piano particolareggiato.

In questa area si applicano inoltre le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme.

Area n. 6 Campore

Per questa area in località Campore con destinazione turistica ricettiva è previsto che l'intero recupero dei luoghi e del patrimonio edilizio esistente possa avvenire attraverso un'azione di salvaguardia e valorizzazione, ma di contemporaneo utilizzo dei manufatti edilizi e di mantenimento del sistema ambientale rappresentato dal prato - pascolo e dal castagneto da frutto che qui assumono particolari caratteri e valenze paesistiche e testimoniali.

Nella area in assenza di piano particolareggiato valgono le prescrizioni di cui ai precedenti art. 14 – Aree a prato pascolo di crinale per la zona segnata come 6.1 e le prescrizioni di cui all'art. 12 - Area a castagneto di interesse paesaggistico per la zona segnata come 6.2.

Il piano particolareggiato, relativo all'intera area 6 potrà prevedere:

- interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, con un incremento volumetrico massimo del 20% per il singolo immobile;

- la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione da destinare ad attrezzatura di servizio per l'intero insediamento, con una superficie coperta massima pari a 250 mq, un'altezza massima pari a 4.50 ml.;

- azioni di salvaguardia e recupero ambientale dei luoghi ed interventi atti alla fruizione, alla sosta ed ad attrezzature di piccole dimensioni destinate alla ricreazione.

Il piano particolareggiato potrà consentire per il patrimonio edilizio esistente presente nell'area l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

Per gli interventi previsti nell'area valgono inoltre le seguenti limitazioni; la muratura esterna potrà essere esclusivamente di pietrame a facciavista, la copertura a capanna in lastre di pietra, la gronda potrà avere una dimensione massima di 30 cm, gli infissi dovranno essere in legno.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto di piano particolareggiato.

Nelle aree ricadenti in Classe 4 di Pericolosità geomorfologica sono consentiti solo interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumenti di livelli di rischio rispetto all'esistente realizzato, gli interventi di consolidamento, nonché gli interventi di bonifica ambientale.

Area n. 7 Albereta

In questa area in località Albereta è previsto l'intero recupero dei luoghi e del patrimonio edilizio esistente attraverso l'utilizzo dei manufatti edilizi esistenti.

Nella area valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 14 – Aree a prato pascolo di crinale, ad integrazione di quanto previsto all'articolo citato per il patrimonio edilizio esistente presente nell'area è inoltre consentito l'utilizzo a carattere turistico ricettivo e sono consentiti interventi di ampliamento con un incremento volumetrico inferiore e/o uguale al 20% di quello esistente. L'attuazione è ad intervento diretto.

Gli interventi di ampliamento previsti all'art. 14 relativamente al patrimonio edilizio esistente non possono sommarsi con le presenti disposizioni.

Per le aree ricadenti all'interno delle Emergenze Geologico-Ambientali, si applicano altresì le prescrizioni di cui all'art. 18 delle presenti norme.

Inoltre, per le porzioni di territorio comprese nelle Aree di Salvaguardia delle Sorgenti, si fanno valere le limitazioni di cui all'art. 19.

Area n. 8 Ponte a Gaio

Nell'area valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 15 – Aree di salvaguardia specifica. In questa area si applicano inoltre le prescrizioni di cui all'art. 20 delle presenti norme.

Per il patrimonio edilizio esistente presente nell'area è altresì consentito l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

Area n. 9 Casentini

In questa area destinata a mini area di sosta attrezzata per campeggio, in assenza di piano particolareggiato valgono le prescrizioni di cui al precedente art.14 – Aree a prato pascolo di crinale.

Il piano particolareggiato potrà prevedere, in aggiunta alle volumetrie esistenti, la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione da destinare ad attrezzatura di servizio della mini area di sosta attrezzata per campeggio, con una superficie coperta massima pari a 30 mq, un'altezza massima pari a 4.50 ml..

Per il patrimonio edilizio esistente presente nell'area è consentito l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto del piano particolareggiato.

Area n. 10 Fontana a Troghi

In questa area con destinazione turistica ricettiva, è presente un rifugio ed è previsto l'ampliamento di tale struttura.

In questa area, in assenza di piano particolareggiato, valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 14 – Aree a prato pascolo di crinale.

Il piano particolareggiato potrà prevedere un intervento di ampliamento con una volumetria massima di 200 mc.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto del piano particolareggiato.

Area n. 11 Mercatello

In questa area con destinazione turistica ricettiva, è in corso di realizzazione il recupero di un edificio da destinare a rifugio, ed è previsto l'ampliamento di tale struttura.

In questa area, in assenza di piano particolareggiato, valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 14 – Aree a prato pascolo di crinale.

Il piano particolareggiato potrà prevedere un intervento di ampliamento con una volumetria massima di 200 mc.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto del piano particolareggiato.

Area n. 12 Albereta

In questa area destinata a mini area di sosta attrezzata per campeggio, in assenza di piano particolareggiato, valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 10 - Aree agricole di salvaguardia paesaggistica.

Il piano particolareggiato potrà prevedere la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione da destinare ad attrezzatura di servizio della mini area di sosta attrezzata per campeggio, con una superficie coperta massima pari a 150 mq, un'altezza massima pari a 4.50 ml. Per il patrimonio edilizio esistente presente nell'area è consentito l'utilizzo a carattere turistico ricettivo.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto del piano particolareggiato.

In questa area si applicano inoltre le prescrizioni di cui agli articoli 19 e 20 delle presenti norme.

Area n. 13 Ai Piani di Vico

In questa area destinata a punto di servizio per il turismo escursionistico, in assenza del piano particolareggiato valgono le prescrizioni di cui al precedente art.14 – Aree a prato pascolo di crinale.

Il piano particolareggiato potrà prevedere la realizzazione di un intervento edilizio di nuova costruzione da destinare a struttura di supporto per il turismo escursionistico, quale bivacco, con una superficie coperta massima pari a 80 mq, un'altezza massima pari a 4.50 ml.

La perimetrazione della presente variante costituisce individuazione del comparto del piano particolareggiato.

ART. 17 - FATTIBILITA' DELLE PREVISIONI DI VARIANTE

La fattibilità si individua mediante l'incrocio tra la pericolosità e il grado di esposizione dei beni e/o dei soggetti esposti al rischio, così come definito dal P.T.C. della Provincia di Lucca nella seguente tabella:

GRADI DI ESPOSIZIONE	BENI E/O SOGGETTI ESPOSTI
BASSA	Componenti territoriali non adibibili ad utilizzazioni comportanti presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: caccia; pesca; attività escursionistiche, ricreative, d'osservazione e di studio; ricoveri connessi alle attività escursionistiche; strutture connesse alla ordinaria coltivazione del suolo, alle attività selvicolturali, alle attività di pascolo, alla zootecnia, alla itticoltura; magazzini; depositi a cielo aperto; impianti scoperti per la pratica sportiva; mobilità pedonale; mobilità meccanizzata in elementi di viabilità minore (strade vicinali, poderali, interpoderali), e simili.
MEDIA	Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti bassa densità di presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone: attività estrattive; lavorazione degli inerti; parchi urbani e territoriali; abitazioni rurali; abitazioni ordinarie o artigianato o esercizi commerciali di vicinato o pubblici esercizi in edifici isolati in territorio non urbano; impianti coperti per la pratica sportiva in edifici isolati in territorio non urbano; mobilità meccanizzata in elementi di viabilità locale; attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza locale, e simili.
ALTA	Componenti territoriali adibibili ad utilizzazioni comportanti elevata densità di presenza continuativa o temporanea di persone: territorio urbano nel suo complesso (comprese le aree ad organizzazione morfologica specialistica per la produzione e/o l'erogazione di beni o servizi); consistenti strutture insediative extraurbane abitative, per la produzione e/o l'erogazione di beni o servizi (attività produttive agro-industriali, manifatture, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, attività ricettive, strutture per l'istruzione, culturali, ricreative, religiose, sanitarie ed assistenziali, cimiteriali); mobilità ferroviaria e meccanizzata in elementi di viabilità sovralocale oppure locale ma di interesse strategico; attrezzature tecnologiche a rete e puntuali di rilevanza sovralocale, e simili.

La fattibilità geologica (geomorfologia e geotecnica) si determina mediante l'utilizzo della seguente tabella così come definito dal P.T.C. della Provincia di Lucca:

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
1g	BASSA	1g	Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine richiesto.
	MEDIA	2g	Nessuna limitazione. Approfondimento di indagine richiesto soltanto a supporto dell'intervento diretto.
	ALTA		
2g	BASSA	2g	Nessuna limitazione. Approfondimento di indagine richiesto. soltanto a supporto dell'intervento diretto.
	MEDIA		
	ALTA	2gg	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all'"ambito geomorfologico significativo" richieste soltanto nel caso di intervento diretto. Nel caso di interventi destabilizzanti su frana inattiva le indagini devono contenere verifiche di stabilità comprovanti la esistenza, o il raggiungimento con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza.
3ag	BASSA	2gg	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all'"ambito geomorfologico significativo" richieste soltanto nel caso di intervento diretto. Nel caso di interventi destabilizzanti su frana inattiva le indagini devono contenere verifiche di stabilità comprovanti la esistenza, o il raggiungimento con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza..
	MEDIA	3gg	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all'"ambito geomorfologico significativo" richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Interventi diretti approvabili soltanto se supportati da studi e verifiche comprovanti la esistenza, o il raggiungimento con opportune opere di sostegno e/o bonifica, di adeguati coefficienti di sicurezza
	ALTA		
3bg	BASSA	3g	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, estese all'"ambito geomorfologico significativo", richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Interventi diretti ammissibili soltanto se supportati da progetto di massima degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio (2).
	MEDIA	4g	Forti limitazioni. Per qualsiasi previsione urbanistica che comporti aumento di rischio rispetto all'esistente realizzato, sono consentiti solo gli interventi indicati all'art. 19 delle norme del P.T.C.
	ALTA		
4g	BASSA	4gg	Fortissime limitazioni. Consentiti soltanto gli interventi di bonifica dei movimenti franosi ed in genere gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti. Per qualsiasi altra previsione urbanistica che comporti aumento di rischio rispetto all'esistente realizzato sono consentiti solo gli interventi indicati all'art. 18 delle norme del P.T.C.
	ALTA		Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto a seguito della realizzazione e del collaudo dei previsti interventi di mitigazione incidenti sulla pericolosità.

NOTE

(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportino aumenti del grado di rischio rispetto all'esistente realizzato. Per tutti gli interventi sul territorio che possono alterare sensibilmente il grado di pericolosità dello stesso (sbancamenti, riporti, e simili), è comunque implicita la possibilità di ulteriori limitazioni derivanti dalle verifiche che devono corredare i piani attuativi ed i progetti di interventi diretti.

(2) Mitigazione o annullamento del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme).

Di seguito sono indicate, per ciascuna classe di fattibilità, le specifiche indagini geologiche da eseguire a supporto delle strumento urbanistico attuativo o del singolo progetto per quanto riguarda la fattibilità geologica. Si precisa che gli approfondimenti geologici e/o geotecnici, da eseguirsi nel rispetto del D.M. 11/03/88, sono prescritti solo nei casi di nuova costruzione, modifiche su edifici esistenti con interventi in fondazione e/o apprezzabili variazioni di carico, modifiche morfologiche, opere di sistemazione idrogeologica, scavi, emungimenti di acque; per facilitarne la comprensione più avanti è riportata una tabella che individua il tipo di relazione e le indagini necessarie in funzione della tipologia dell'intervento.

Classe 1. Fattibilità senza particolari limitazioni

Equivale a livelli di rischio irrilevante per condizioni di pericolosità e/o tipologia degli interventi consentiti.

Classe 2. Fattibilità con normali vincoli da precisare a livello di progetto

Equivale a livelli di rischio basso raggiungibili in aree non sufficientemente note, ma comunque con problematiche individuali e risolvibili a livello di indagini di supporto agli interventi diretti ed ai piani attuativi.

Non sono previste indagini di dettaglio a livello di area complessiva: i progetti degli interventi ammessi devono basarsi su apposite indagini geognostiche, redatte a norma del D.M. 11/03/88, mirate alla soluzione dei problemi evidenziati dallo studio e riassunte nelle Carte della Pericolosità. Per gli interventi su pendio particolare attenzione dovrà ovviamente essere posta alle modificazioni morfologiche e conseguentemente all'incidenza di queste ultime sulla stabilità dei pendii stessi.

Per gli interventi contraddistinti da Fattibilità 2 di norma sono schematizzabili le seguenti prescrizioni:

- *Gli strumenti urbanistici attuativi* (S.U.A.) dovranno prevedere una verifica geologica e geotecnica che confermi la fattibilità degli interventi proposti ed entri nel merito delle soluzioni progettuali esecutive da adottare per raggiungere accettabili livelli di sicurezza nell'intervento specifico, senza la necessità di estendere le indagini di dettaglio a livello di "area complessiva".
- *Gli interventi diretti* dovranno invece basarsi su di una apposita indagine geologica e geotecnica a norma del D.M. 11/03/88, mirata alla soluzione dei problemi evidenziati nella Carta della Pericolosità.
- La relazione geologica e/o geotecnica ed i risultati delle indagini geognostiche fanno parte integrante degli atti progettuali e come tali dovranno essere presentati all'atto della denuncia di inizio attività o della richiesta di concessione edilizia.

Classe 3. Fattibilità condizionata

Equivale a livelli di rischio medio e talora medio-alto come definibile dalle conoscenze disponibili circa la pericolosità dell'area (in generale ricadente in Classe 3 di pericolosità) e gli interventi in essa previsti.

Per gli interventi ricadenti in Classe 3 di fattibilità sono schematizzabili le seguenti prescrizioni:

- Per *gli strumenti urbanistici attuativi* dovranno essere effettuate indagini di dettaglio - estese all' "area complessiva" in caso di frana quiescente, limitate all'area significativa" negli altri casi - volte ad approfondire le problematiche presenti, mediante le quali verranno individuati gli interventi di bonifica, di miglioramento dei terreni, la regimazione delle acque superficiali ed altre soluzioni tecniche mirate a raggiungere accettabili livelli di sicurezza. In particolare le indagini di dettaglio dovranno prevedere una verifica geologica e geotecnica che confermi la fattibilità degli interventi proposti ed entri nel merito delle soluzioni progettuali esecutive da adottare per raggiungere accettabili livelli di sicurezza nell'intervento specifico. Nelle aree di salvaguardia fluviale e nelle zone in Ambito B, dovranno essere effettuati studi idraulici di dettaglio atti a determinare il reale grado di rischio idraulico e definire gli interventi per la riduzione del livello di rischio.

- Gli *interventi diretti* dovranno basarsi su di una apposita indagine geologica e geotecnica a norma del D.M. 11/03/88, mirata alla soluzione dei problemi evidenziati nella Carta della Pericolosità.
- La relazione geologica e/o geotecnica ed i risultati delle indagini geognostiche fanno parte integrante degli atti progettuali e come tali dovranno essere presentati all'atto della denuncia d'inizio attività o della richiesta di concessione edilizia.

Classe 4. Fattibilità limitata

Nel ristretto ambito degli interventi ammissibili (artt. 18 e 19 del P.T.C.), le indagini di approfondimento geologiche e geotecniche dovranno essere estese all'area complessiva e saranno volte a definire analiticamente la pericolosità (anche mediante verifiche di stabilità) e ad individuare gli interventi di bonifica, di miglioramento dei terreni, di regimazione delle acque superficiali ed altre tecniche mirate a raggiungere accettabili livelli di sicurezza. L'indagine geologica e geotecnica avrà lo specifico scopo di verificare la fattibilità dell'intervento proposto e dovrà entrare nel merito delle soluzioni progettuali esecutive suddette.

La relazione geologica e/o geotecnica, comprensiva delle indagini geognostiche, fa parte integrante degli atti progettuali e come tale dovrà essere presentata all'atto della denuncia di inizio attività o della richiesta di concessione edilizia.

La tabella che segue individua il tipo di relazione e le indagini necessarie in funzione della tipologia dell'intervento e della sua ubicazione.

tipologia dell'intervento	Ubicazione dell'intervento	relazione geologica	relazione geotecnica	art.C3 D.M. 11/03/1988
Ristrutturazioni edilizie escluse demolizioni e ricostruzioni, modesti ampliamenti (indicativamente di 25 mq.) e sopraelevazioni (intesa solo come adeguamenti di altezza) senza alterazioni morfologiche e senza fondazioni speciali.	Pianura, collina, montagna in zone non sismiche e non vincolate, sia dal punto idrogeologico che paesaggistico			X
Ristrutturazioni edilizie, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni (di uno o più piani) non dichiarabili modesti ai sensi del D.M. LL.PP. 9/1/87 tit. II Cap. I	Pianura Pianura in zona sismica o vincolata ex R.D. 3267/1923 o L. 1497/1939; collina; montagna.	X	X	X
Piccoli manufatti non abitativi (garages e rimesse non interrati, annessi agricoli di volume superiore a 80 mc.)	Pianura Pianura in zona sismica o vincolata ex R.D. 3267/1923 o L. 1497/1939; collina e montagna con o senza alterazioni morfologiche	X	X	X
Nuove costruzioni (fabbricati civili ed industriali interamente fuori terra)	Pianura Pianura in zona sismica o vincolata ex R.D. 3267/1923 o L. 1497/1939; collina; montagna.	X	X	
Manufatti interrati, scavi sotto falda	Pianura, collina, montagna	X	X	
Interventi che comportano alterazioni morfologiche (sbancamenti, riporti, strade, manufatti di materiali sciolti, terra armata, parcheggi, campi sportivi etc..)	Pianura Pianura in zona sismica o vincolata ex R.D. 3267/1923 o L. 1497/1939; collina; montagna.	X	X	
Smaltimento liquami, perforazione di pozzi, emungimenti da falde idriche	Pianura, collina, montagna	X		
Acquedotti, fognature	Pianura, collina, montagna	X	X	
Cimiteri e ampliamenti cimiteriali	Pianura, collina, montagna	X	X	

La fattibilità idraulica si determina mediante l'utilizzo della seguente tabella così come definito dal P.T.C. della Provincia di Lucca:

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
1i	BASSA	1i	Nessuna limitazione. Nessun approfondimento di indagine richiesto.
	MEDIA		
	ALTA		
2i	BASSA	2i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, in termini di raccolta di dati e notizie, richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Le indagini si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso (2).
	MEDIA		
	ALTA	3i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, da condursi a mezzo di studi e verifiche idrauliche (3), richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio (2).
3ai	BASSA	2i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, in termini di raccolta di dati e notizie, richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Le indagini si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso (2).
	MEDIA	3i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, da condursi a mezzo di studi e verifiche idrauliche (3), richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio (2).
	ALTA	4i	Alcune limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto contestualmente all'approvazione della progettazione esecutiva delle predette opere.
3bi	BASSA	2i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, anche soltanto qualitative, in termini di raccolta di dati e notizie, richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Le indagini si devono concretizzare in valutazioni sul rischio effettivo e sulle conseguenti opere e/o accorgimenti progettuali da adottare per la mitigazione del rischio stesso (2).
	MEDIA	4i	Alcune limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto contestualmente all'approvazione della progettazione esecutiva delle predette opere.
	ALTA	4ii	Forti limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto successivamente alla realizzazione delle predette opere. Non sono in ogni caso consentite nuove previsioni edificatorie in tutte le aree nelle quali le verifiche idrauliche indicano possibilità di eventi alluvionali di classe III o superiore con tempi di ritorno uguali o minori di 50 anni, oppure di classe II e tempi di ritorno uguali o minori di 20 anni.

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
4i	BASSA	3i	Nessuna limitazione. Indagini di approfondimento, da condursi a mezzo di studi e verifiche idrauliche (3), richieste sia nel caso di intervento diretto che di piano attuativo. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto se corredati dal progetto delle opere volte alla mitigazione del rischio (2).
	MEDIA	4ii	Forti limitazioni. Nuove previsioni edificatorie consentite soltanto se supportate, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) finalizzate alla valutazione analitica della pericolosità, dal progetto di massima delle opere tese alla mitigazione del rischio (2), nonché dalla stima dei relativi costi. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto successivamente alla realizzazione delle predette opere. Non sono in ogni caso consentite nuove previsioni edificatorie in tutte le aree nelle quali le verifiche idrauliche indicano possibilità di eventi alluvionali di classe III o superiore con tempi di ritorno uguali o minori di 50 anni, oppure di classe II e tempi di ritorno uguali o minori di 20 anni.
	ALTA	4iii	Fortissime limitazioni. Qualsiasi previsione urbanistica che comporti aumenti di rischio, rispetto all'esistente realizzato, deve essere supportata, nel Regolamento urbanistico comunale, da studi e verifiche idrauliche (3) finalizzate alla piena comprensione dei fenomeni passati, alla valutazione del rischio effettivo ed alla progettazione di massima degli interventi per la mitigazione dello stesso (2), nonché dalla stima dei relativi costi. L'approvazione dei piani attuativi e l'abilitazione degli interventi diretti deve essere conseguente alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle opere idrauliche indicate nel predetto progetto di massima. Non sono in ogni caso consentite nuove previsioni edificatorie in tutte le aree nelle quali le verifiche idrauliche indicano possibilità di eventi alluvionali di classe III o superiore e tempi di ritorno uguali o minori di 100 anni, oppure di classe II e tempi di ritorno uguali o minori di 50 anni.

NOTE

(1) Limitazioni alla previsione negli strumenti di pianificazione comunali di trasformazioni, fisiche e funzionali, che comportino aumenti del grado di rischio.

(2) Mitigazione del rischio a mezzo di interventi incidenti sulla pericolosità (interventi sulle cause e/o sugli effetti) e/o sulla vulnerabilità (accorgimenti costruttivi, sistemi di allarme). Gli interventi di mitigazione, valutati in relazione ad eventi alluvionali aventi tempi di ritorno variabili dai 50 ai 300 anni a seconda della natura del bene da difendere, devono essere progettati in termini tali da escludere problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, interruzioni di funzionalità delle attività socio-economiche, danneggiamenti del patrimonio ambientale. Gli interventi incidenti sulla pericolosità devono essere compatibili con la situazione idraulica al contorno.

(3) Le verifiche idrauliche devono essere condotte secondo le indicazioni del punto 2.1.3. che recita testualmente:

“Le verifiche idrauliche devono essere volte innanzitutto a verificare l'esattezza e l'attualità del grado di pericolosità determinato su basi storiche e, quindi, a precisare le caratteristiche degli eventi attesi sulla base di modelli di moto permanente o moto vario. La valutazione dei tempi di ritorno degli eventi alluvionali deve essere effettuata attraverso analisi statistico-probabilistiche dei dati di portata o, indirettamente, dei dati pluviometrici, con conseguente determinazione delle portate di piena utilizzando appositi modelli di trasformazione afflussi-deflussi, tra cui quello semplificato fornito dalla Regione Toscana per i corsi d'acqua elencati dalla Deliberazione del consiglio regionale del 21 giugno 1994, n.230 (Programmi di gestione per la “regionalizzazione delle portate di piena”). Le caratteristiche dell'intensità degli effetti dell'evento alluvionale atteso, espresse dall'altezza della lama d'acqua, devono essere determinate attraverso l'analisi dell'idrogramma di piena e delle condizioni morfologico-altimetriche locali. Qualora le verifiche idrauliche locali, basate sulla stima idrologica della portata di piena, evidenzino, per una certa area, possibilità esondative con caratteristiche sensibilmente diverse da quelle corrispondenti alla classe di pericolosità di appartenenza dell'area medesima desunta dai dati storici, la determinazione del reale grado di pericolosità, cui riferire la fattibilità delle trasformazioni ipotizzate, può scaturire soltanto a seguito di un'attenta analisi delle cause delle diversità emerse, quali:

- *la presenza a monte di fenomeni laminativi non contemplati dalle verifiche idrauliche locali;*
- *le modificazioni strutturali effettuate nel tempo sul corso d'acqua (allargamento delle sezioni d'alveo, rafforzamento delle strutture arginali);*

Pericolosità	Esposizione	Fattibilità	Limitazioni (1) e prescrizioni
4a _o	BASSA	4a _o	Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova edificazione (1), di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura (2), nonché di trasformazioni morfologiche (3). Sono ammissibili soltanto le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque.
	MEDIA		
	ALTA		
4a _g	BASSA	4a _g	Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova edificazione (1), di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura (2), nonché di trasformazioni morfologiche (3). Sono ammissibili soltanto le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque, nonché gli interventi finalizzati in genere alla mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione ambientale non alteranti la funzionalità idraulica dell'area golendale.
	MEDIA		
	ALTA		
4a _e	BASSA	4a _e	Fortissime limitazioni. Non sono ammissibili le previsioni di nuova edificazione (1), di realizzazioni di manufatti di qualsiasi natura (2), nonché di trasformazioni morfologiche (3), con la sola esclusione di quelle relative a insediamenti esistenti (4) per i quali sia dimostrato, con verifiche idrauliche (5), nel Piano strutturale o nel Regolamento urbanistico, che non sussiste rischio di inondazione per piene aventi tempo di ritorno duecentennale oppure, nel caso di sussistenza del rischio, sia stato redatto il progetto delle opere per il superamento dello stesso. Piani attuativi approvabili ed interventi diretti abilitabili soltanto a seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza. Sono in ogni caso ammissibili le opere di regimazione idraulica, di attraversamento dei corsi d'acqua, di captazione e restituzione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché gli interventi finalizzati in genere alla mitigazione del rischio e quelli di riqualificazione ambientale tesi complessivamente ad una riduzione delle aree occupate ed all'allontanamento dal corso d'acqua.
	MEDIA		
	ALTA		

- le modificazioni di quota subite nel tempo dal piano campagna.

La determinazione del rischio nelle pianure alluvionali non può inoltre prescindere dalla valutazione, ancorché qualitativa, della possibilità di inondazione dovuta al collasso delle strutture di contenimento. Sotto questo punto di vista, la valutazione dell'impatto dell'evento sull'assetto fisico ed antropico della piana inondabile deve essere effettuata in funzione della tipologia e consistenza delle opere arginali, del grado di pensilità del corso d'acqua, della distanza dal corso d'acqua, della morfologia della piana inondabile e del riconoscimento dei processi morfodinamici lungo l'asta fluviale o torrentizia, tenendo presente che il rischio aumenta :

- in prossimità del corso d'acqua;
- in condizioni di "invaso" a causa di barriere naturali od artificiali;
- in presenza di alvei caratterizzati da intensi processi di deposizione ed erosione.

Nel caso di pericolosità idraulica legata al ristagno gli studi devono evidenziarne e dettagliarne le cause.

Per le aree di pertinenza fluviale, totalmente incluse nella classe di pericolosità 4i - ELEVATA, ferme restando le disposizioni dettate dalle Norme del piano territoriale di coordinamento provinciale, la fattibilità deve essere determinata, in relazione ai gradi di esposizione di cui al punto 0.2., in conformità alla seguente tabella:

NOTE

- 1) Interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi fuori terra, con la sola esclusione delle sopraelevazioni.
- 2) Tutte le opere, comprese quelle a carattere temporaneo quali le serre ed i depositi di materiale, che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione.
- 3) Modifiche del territorio che possono ostacolare il deflusso delle acque, anche in caso di inondazione.
- 4) Insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati, e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza, perimetrati d'intesa tra il comune interessato, la Provincia di Lucca, il Genio Civile e l'Autorità di bacino territorialmente competente.
- (5) Le verifiche idrauliche devono essere condotte secondo le indicazioni del punto 2.1.3.

La determinazione del rischio nelle pianure alluvionali non può inoltre prescindere dalla valutazione, ancorché qualitativa, della possibilità di inondazione dovuta al collasso delle strutture di contenimento. Sotto questo punto di vista, la valutazione dell'impatto dell'evento sull'assetto fisico ed antropico della piana inondabile deve essere effettuata in funzione della tipologia e consistenza delle opere arginali, del grado di pensilità del corso d'acqua, della distanza dal corso d'acqua, della morfologia della piana inondabile e del riconoscimento dei processi morfodinamici lungo l'asta fluviale o torrentizia, tenendo presente che il rischio aumenta :

in prossimità del corso d'acqua;

in condizioni di "invaso" a causa di barriere naturali od artificiali;

in presenza di alvei caratterizzati da intensi processi di deposizione ed erosione.

Nel caso di pericolosità idraulica legata al ristagno gli studi devono evidenziarne e dettagliarne le cause.

ART. 18 - EMERGENZE GEOLOGICO AMBIENTALI

Nelle zone caratterizzate da Emergenze Geologico-Ambientali, l'utilizzo del territorio deve prevedere la conservazione delle caratteristiche peculiari delle emergenze stesse.

Le Emergenze Geologico-Ambientali di cui sopra sono rappresentate su carta e descritte nella relazione tecnica illustrativa redatte dai geologi incaricati per le indagini di supporto alla Variante per il Territorio Aperto in oggetto.

Ogni intervento edilizio e/o di trasformazione del territorio è subordinato a specifico parere della Commissione Edilizia Integrata che dovrà valutare l'ammissibilità dell'intervento in ordine alla tipologia ed alle peculiarità dell'Emergenza Geologico-Ambientale in oggetto. Non sono in generale consentite modifiche morfologiche e cambi di coltura alteranti le caratteristiche specifiche dell'emergenza; sono altresì vietate modifiche al reticolo idrografico, anche quello minore allorquando questo costituisca parte essenziale dell'emergenza stessa.

ART. 19 - ZONE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE

Nel territorio comunale, ai sensi del D.P.R. 236/88 "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", sono individuate le aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano. Esse sono rappresentate nella Carta delle "Emergenze Geologico-Ambientali" redatta dai geologi incaricati per le indagini di supporto alla Variante per il Territorio Aperto.

Le zone di salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.

Le seguenti prescrizioni sono intese come limitazione a quanto previsto per le aree in cui è articolata la presente variante.

Valgono le prescrizioni più restrittive tra quelle relative alle aree e quelle delle zone di salvaguardia contenute nel presente articolo.

1. Zone di tutela assoluta.

In un raggio di 10 m attorno ai punti di captazione non sono ammessi altri interventi ed attività se non quelli strettamente collegati alla captazione. La perimetrazione non è riportata in carta in quanto incompatibile con la soglia minima di rappresentabilità consentita dalla scala adottata (1:10:000).

2. Zone di rispetto.

Nelle aree di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;

- d) aree cimiteriali;
- e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f) apertura di cave e pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) impianti di trattamento di rifiuti;
- m) pascolo e stazzo di bestiame;
- n) stoccaggio di combustibili liquidi con serbatoi interrati;

All'interno delle stesse aree è inoltre vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento.

Non è consentita inoltre la realizzazione di nuovi annessi agricoli adibiti al ricovero di bestiame, di nuove concimaie, la realizzazione di serre sia fisse che stagionali.

Relativamente al patrimonio edilizio esistente sono ammessi i soli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia fino alla categoria D3 senza ampliamento e cambio di destinazione d'uso.

Sono consentiti interventi di cambio di destinazione d'uso qualora questo risulti migliorativo per la salvaguardia della risorsa idrica.

3. Zone di protezione.

Nelle zone di protezione non sono consentiti i seguenti interventi, attività o destinazioni:

- a) realizzazione di nuovi annessi agricoli adibiti al ricovero di bestiame;
- b) nuove concimaie;
- c) interrimento di cisterne contenenti combustibili liquidi e/o altri liquidi inquinanti;
- d) aree cimiteriali;
- e) apertura di cave e pozzi;
- f) discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
- g) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- h) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- i) impianti di trattamento di rifiuti;

E' invece consentita la realizzazione di nuove serre, sia fisse che stagionali, a condizione che la coltivazione intensiva non produca, per cause naturali o per interventi artificiali spandimento o percolazione di concimi e fertilizzanti nel terreno.

Per quanto concerne le serre e le concimaie esistenti devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad eliminare o ridurre la produzione e l'infiltrazione nel suolo del "percolato". Le nuove serre dovranno pertanto disporre di idonee coperture e sistemi di raccolta, con vasche a tenuta, del "percolato".

Per il patrimonio edilizio esistente e/o di nuova costruzione è prescritta la realizzazione di impianti di depurazione biologici.

ART. 20 - AMBITI "A1" E "A2", EX D.C.R.T. n° 12/00

AMBITO A.1

Ai sensi dell'art. 75, punti 2 e 3 della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana. n° 12/00.

Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio della attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli strumenti urbanistici e le loro varianti, i piani attuativi, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis Legge 441/87 non possono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche nell'ambito A.1, eccetto per i manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico.

Sono fatte salve le opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

L'art. 79, punto 5 fornisce le definizioni degli interventi di cui sopra: per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con la sola esclusione delle sopraelevazioni; per manufatti di qualsiasi natura si intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di inondazione quali recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili con esclusione delle vasche per acquacultura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente; per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private si intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di inondazione.

L'art. 79, punto 4, aggiunge inoltre che gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili non potranno comunque ridurre la sezione idraulica preesistente. Non rientrano tra le opere di attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso d'acqua.

AMBITO A:2

Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio della attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis Legge 441/87 possono prevedere nell'ambito A2 i seguenti interventi che, per le loro caratteristiche, non necessitano, in base alle presenti norme, di verifica idraulica:

- a) Tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale comunale all'interno delle zone omogenee A,B,D, non soggette a piano urbanistico attuativo, F destinate a parco, nonché le relative opere di urbanizzazione primaria di interesse di quartiere;
- b) Interventi in zone territoriali omogenee C e D, di espansione soggette a piano urbanistico attuativo e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria per i quali, in base a certificazione del Sindaco, risulti che alla data di entrata in vigore del P.I.T. siano già state rilasciate le Concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva prevista dal piano attuativo, intendendo in tale quota la somma delle superfici coperte previste dal piano attuativo stesso nei singoli lotti per i quali sono state rilasciate le concessioni. Detta certificazione dovrà essere immediatamente trasmessa, per conoscenza, al dipartimento Urbanistica della Regione Toscana. La certificazione di cui sopra non è necessaria nel caso sia già stata redatta in attuazione delle deliberazioni della G.R. n. 11540 del 13.12.93 e n. 11832 del 20.12.93 e D.C.R.T. n. 230/94;
- c) Gli interventi in zona territoriale omogenea E o a prevalente ed esclusiva funzione agricola per la realizzazione di serre, per impianti produttivi che comportano l'impermeabilizzazione del suolo e per la riqualificazione degli edifici esistenti anche con demolizioni e costruzioni nei limiti delle quantità volumetriche esistenti;
- d) Le opere pubbliche necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento di infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti,
- e) Gli interventi di escavazione per attività estrattive la cui profondità, rispetto alla quota del piede esterno dell'argine, o, in mancanza, del ciglio di sponda, sia minore di 1/5 della distanza dallo stesso piede esterno dell'argine o dal ciglio di sponda;
- f) Gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche approvate in attuazione delle direttive di cui agli articoli 5, 6 e 7 della D.C.R.T. 230/94.

Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce di inizio attività, le autorizzazioni per l'esercizio della attività estrattiva, le approvazioni di opere pubbliche, gli accordi di programma e le conferenze ex art. 3 bis Legge 441/87 possono prevedere

nell'ambito A2 interventi di nuova costruzione e trasformazione morfologica, ove questi non rientrino tra quelli già consentiti al punto precedente alle seguenti condizioni.

- a) Le nuove opere pubbliche a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero si approvino gli interventi necessari per la riduzione del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale;
- b) Gli interventi di edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti produttivi a condizione che venga contestualmente documentata l'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione;
- c) Gli interventi di iniziativa privata per i quali, prima del rilascio della concessione o autorizzazione, venga presentata da parte del richiedente la dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno ovvero venga presentato il progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di esondazione.

AMBITO B

All'interno dell'ambito "B", le previsioni relative alle zone C,D,E, ed F per attrezzature speciali (ad esclusione dei parchi) di cui al D.M. n. 1444/68, nonché la localizzazione delle infrastrutture a rete o puntuali (viabilità, opere di urbanizzazione) non possono consentire interventi che comportino, a livello di singola area omogenea o infrastruttura, aumenti di superficie coperta complessiva superiori a mq. 200 rispetto allo strumento urbanistico vigente al momento di entrata in vigore del presente Piano.

ART. 21 - CAPANNI DI SERVIZIO E SERRE TEMPORANEE

- Costruzione e posa in opera di capanni di servizio

E' consentita da parte dei proprietari del fondo in ogni zona extraurbana del territorio comunale, ad esclusione delle aree di crinale, previa autorizzazione, la costruzione o posa in opera di capanni di servizio da parte dei proprietari del fondo, quali depositi per attrezzi, intesi come contenitori a carattere precario, da realizzare con struttura e rivestimento in legname, fuori terra ed aventi sagoma massima di m 2.00X2.50(base)x2.20(altezza). L'installazione di tali manufatti è soggetta alla disciplina della normativa vigente in materia qualora vengano dimostrate le motivate esigenze produttive. Dovranno essere rimossi, qualora non siano più funzionali all'attività agricola o il fondo risulti abbandonato, e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

- Costruzione e posa in opera di serre temporanee

E' consentita in ogni zona extraurbana del territorio comunale ad esclusione delle aree a castagneto, aree a castagneto di salvaguardia paesaggistica, aree boscate, aree di salvaguardia specifica; da parte del proprietario o conduttore del fondo la costruzione o posa in opera di serre temporanee con le caratteristiche e dimensioni di cui al Regolamento di Attuazione della L.R.T. 64/95 e successive modifiche.

ART. 22 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

- Costruzione di annessi agricoli

La realizzazione di annessi agricoli, ad esclusione di quelli previsti nei programmi di miglioramento agricolo ambientale, è ammessa una sola volta per i fondi costituenti corpo unico asserviti a tale costruzione.

Per fondo in corpo unico si intende la sommatoria di mappali tra di loro confinanti ma anche non confinanti purchè ricompresi in un raggio di 200 ml dal confine del mappale in cui si intende edificare. Tutti i mappali facenti parte del corpo unico saranno oggetto di atto d'obbligo di cui all'art.41.

Il proprietario di terreni agricoli che ha usufruito della facoltà di realizzare un annesso agricolo non potrà realizzarne altri a una distanza inferiore a 1.000 ml da quello precedentemente realizzato.

Nel caso il fondo in corpo unico ricada in aree a diversa destinazione, secondo la suddivisione del territorio aperto di cui all'art. 1, come superficie si intende quella totale del corpo unico; l'edificazione dovrà avvenire nelle aree dove è consentito.

La realizzazione della volumetria fuori terra è consentita senza realizzazione di riporti di terreno. Sono ammessi solo sbancamenti quando il terreno non è pianeggiante. Dove possibile la localizzazione dell'annesso deve favorire l'accorpamento della nuova volumetria con manufatti e volumetrie preesistenti anche se presenti su proprietà contermini. All'interno degli annessi agricoli ad esclusione di quelli previsti nei programmi di miglioramento agricolo ambientale non possono essere realizzati servizi igienici e/o locali di cottura atti al soggiorno temporaneo.

- Realizzazione edifici di nuova costruzione per residenze rurali

Gli edifici di nuova costruzione per residenze rurali da realizzarsi ai sensi dell'art. 3 della LRT 64/95 e successive modifiche, possono avere una superficie massima dei vani abitabili di 130 mq, l'altezza massima di tali edifici deve essere inferiore od uguale a 7,50 ml. La superficie massima dei vani accessori, non abitabili dovrà essere inferiore e/o uguale a 40 mq. E' altresì consentita la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto con una superficie minore e/o uguale a 25 mq. Tali vani dovranno essere realizzati in aderenza alla residenza rurale.

Gli edifici dovranno essere articolati preferibilmente su più piani sfruttando dove possibile la morfologia del terreno.

ART. 23 - RICOSTRUZIONE DELLE VOLUMETRIE DIROCCATE

E' consentita la ricostruzione di volumetrie in stato di abbandono, diroccate o crollate per cause accidentali o naturali e demolite per ragioni di sicurezza statica, in questi casi dovrà essere dimostrata la consistenza di volumi e delle superfici documentate con riferimenti precisi.

Il riuso avverrà ricomponendo nelle parti mancanti la sagoma dell'edificio nella sua ultima fase storica quale può essere ancora intuita a partire dai sedimi attuali o quale può essere dimostrata con fonti documentali, con l'utilizzo di identici materiali per i paramenti esterni e rispettando quanto previsto all'art. 26 per le rimanenti parti.

Può essere concessa la deroga al rispetto della tipologia esistente nel caso di completa ricostruzione, subordinatamente al parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale Integrata.

Per gli edifici esistenti realizzati con materiali non tradizionali valgono le prescrizioni dell'art. 26.

Nel caso non possano essere dimostrate da fonti documentali le dimensioni planimetriche e le altezze i parametri dimensionali per la ricostruzione sono quelli che si possono evincere dai resti quali le altezze dei muri esistenti; non possono essere ipotizzate altezze o dimensioni da tipologie analoghe.

La ricostruzione di dette volumetrie può essere realizzata anche con spostamento dei volumi originari così come disciplinato all'art. 34.

Resta esclusa la possibilità di ampliamento per le volumetrie ricostruite che in origine erano realizzate con materiale precario e/o provvisorio.

ART. 24 - ADEGUAMENTO IGIENICO

Sono sempre consentiti gli interventi di adeguamento igienico, tali interventi potranno comportare:

- un incremento dell'altezza complessiva dell'edificio, rispetto alle altezze attuali su tutti i prospetti che consenta la realizzazione di vani abitabili nel caso in cui il sottotetto esistente sia già dotato di riscontro d'aria e nel punto più basso abbia un'altezza maggiore o uguale a ml. 1.20; inoltre che consenta la realizzazione di vani abitabili anche ai piani inferiori nel caso questi risultino di un'altezza inferiore alle prescrizioni di Legge;
- un incremento della superficie coperta, finalizzato alla realizzazione dei servizi igienici o all'adeguamento dei locali, per una superficie coperta massima di 12 mq., per tutti gli edifici esistenti del territorio aperto.

ART. 25 - AMPLIAMENTI

Gli ampliamenti si intendono riferiti all'unità immobiliare, la consistenza di questa deve risultare alla data di adozione della presente variante.

Nel caso l'edificio esistente sia costituito da più di tre unità immobiliari abitative, gli ampliamenti di ogni unità immobiliare sono subordinati alla approvazione di un piano di recupero redatto dai privati, purché proprietari di almeno tre quarti dell'edificio. Il P.di R. dovrà disciplinare le modifiche e gli ampliamenti da effettuare, salvaguardando anche la possibilità dei futuri interventi sulla porzione di fabbricato il cui proprietario non ha firmato il piano.

Gli ampliamenti previsti agli artt. 4,5,6,8,9,10,11,12,13,14 possono essere realizzati su edifici esistenti con superficie coperta uguale o superiore a mq. 25 (mq. 20 per aree art. 14) con altezze interne medie non inferiori a ml. 2,00.

Gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni:

- ampliamento massimo del 90% della superficie coperta, finalizzato alla realizzazione di vani abitabili;
- intervento ammesso solo nel caso in cui, con l'ampliamento di superficie coperta, si realizzi una unità abitativa con le caratteristiche di superfici minime previste dalle vigenti normative.

Sono ammesse inoltre le seguenti possibilità:

- mantenimento del numero dei piani esistenti anche se non dotati di aperture verso l'esterno;
- realizzazione di due piani nel caso l'edificio originario presenti un unico piano di altezza media interna non inferiore a ml. 4,00, calcolata senza tener conto di eventuali solai o controsoffitti piani;
- ampliamento del volume necessario per consentire la realizzazione di altezze interne dei vani abitabili di ml. 2,70.
- la superficie per vani accessori, comprensiva dei vani ad uso parcheggio coperto e dei porticati può, in deroga al consentito, arrivare fino alla superficie delimitata dalla sagoma dell'abitazione soprastante, solo e unicamente nel caso in cui l'ampliamento per vani abitabili debba obbligatoriamente essere realizzato ai piani superiori rispetto al piano terra.

E' consentita la deroga al limite di superficie coperta prevista al precedente comma per poter realizzare ampliamenti, per quegli edifici che risultano abitazioni di famiglie residenti alla data di adozione della presente variante.

Nel caso in cui esistano convivenze tra famiglie nella medesima unità immobiliare, l'ampliamento della stessa può eccedere per mq. 70 rispetto a quanto consentito per i vani abitabili e del 30% per i vani accessori. E' inoltre possibile, dove consentito dal tipo di area e qualora la residenza ne risulti sprovvista, realizzare parcheggi coperti fino a mq. 30, con le prescrizioni dell'art. 35. L'ampliamento può portare anche alla suddivisione in due unità

immobiliari. Per le famiglie conviventi non opera il limite massimo di ampliamento del 90% sopra indicato.

La deroga può essere concessa in presenza dei seguenti requisiti:

- auto certificazione del proprietario che attesta la convivenza di due o più nuclei familiari all'interno della medesima unità immobiliare (figli – genitori);
- auto certificazione del proprietario che attesta che i nuclei familiari risultavano conviventi nella medesima unità immobiliare alla data di adozione della presente variante.

ART. 26 - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E SUL PATRIMONIO ESISTENTE

Tutti gli interventi, nuove costruzioni, ampliamenti, ricostruzioni, ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, ove permesso dalle norme vigenti, devono rispettare le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edilizia tradizionale storica locale ed inserirsi nel sistema paesaggistico ed ambientale di questi territori.

Le prescrizioni contenute nel presente articolo valgono sull'intero territorio aperto salvo norme più restrittive contenute nei singoli articoli.

E' consentito l'impiego di muratura in pietrame a faccia vista, in legname, in muratura con paramenti esterni intonacati, in tali casi questi devono essere tinteggiati con coloritura indicata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Può essere consentita la possibilità di realizzare strutture prefabbricate limitatamente agli annessi agricoli escludendo l'utilizzazione di lamiera non verniciata, con possibilità per l'Ufficio o per la Commissione edilizia di dettare prescrizioni per un migliore inserimento nell'ambiente.

Per tutti gli edifici è prescritta la copertura a capanna, con manto in cotto o in lastre di pietra e la gronda in legno. La gronda potrà avere dimensione variabile fino ad un massimo di ml 0,50 per edificio costituito da un piano fuori terra e ml. 0,70 per edificio di due o più piani fuori terra. Non è da considerare piano fuori terra il piano seminterrato che emerge mediamente non più di ml. 1,00 dal piano di campagna di progetto. Per manufatti fino a 25 mq. è consentita la copertura ad unica falda.

Per gli edifici esistenti, in caso di ampliamento possono essere realizzate anche coperture diverse da quelle a capanna e gronde in laterizio o in muratura, il tutto nel caso che la porzione esistente abbia dette caratteristiche. Rimane fermo quanto prescritto al capoverso precedente per quanto attiene alle ristrutturazioni edilizie che prevedano la demolizione e ricostruzione del tetto.

E' consentita la realizzazione di tettoie a sbalzo, di una larghezza di 1,20 ml, sulle aperture a piano terra degli edifici, con elementi strutturali in legno e manto di copertura dello stesso materiale del tetto dell'edificio.

E' consentita la copertura con tettoie delle terrazze, non a sbalzo, esistenti, con manto di copertura dello stesso materiale del tetto dell'edificio, tali da costituire logge o altane nelle forme tradizionali locali ed essere un elemento unitario con l'edificio principale.

E' consentita la copertura con solaio piano solo nei casi questo sia ricoperto di terreno vegetale inerbato, o costituisca il prolungamento orizzontale del piano di campagna. Questa tipologia di copertura è consentita unicamente nel caso il volume dell'edificio sia inserito totalmente nel terreno.

Gli infissi potranno essere in legno, metallo verniciato o P.V.C. estruso colore legno, marrone o verde, sono vietati gli infissi in alluminio anodizzato; il colore degli infissi verniciati deve essere indicato dall'ufficio Tecnico Comunale.

Per interventi particolari, per dimensioni e tipologie, qualora non sia possibile rispettare tutte le prescrizioni del presente articolo, è possibile concedere motivate deroghe.

Per gli interventi di nuova costruzione, qualora consentiti, e sul patrimonio edilizio esistente previsti nelle seguenti aree: aree a castagneto di salvaguardia paesaggistica, aree boscate di conifere poste ad una quota superiore a 1200 mt. s.l.m., aree a prato pascolo di crinale, aree di salvaguardia specifica, valgono inoltre le seguenti limitazioni; la muratura esterna potrà essere esclusivamente di pietrame a facciavista, ad esclusione di ampliamenti di

edifici con paramenti esterni intonacati, la copertura a capanna con manto in cotto o lastre di pietra o in considerazione dell'altitudine, con lastre di lamiera, la gronda potrà avere una dimensione massima di 40 cm. per edificio costituito da un piano fuori terra e ml. 0,60 per edificio di due o più piani fuori terra. Non è da considerare piano fuori terra il piano seminterrato che emerge mediamente non più di ml. 1,00 dal piano di campagna di progetto, gli infissi dovranno essere in legno.

Nelle seguenti aree: aree a castagneto, aree a castagneto di salvaguardia paesaggistica, aree boscate, aree a prato pascolo di crinale, aree di salvaguardia specifica, non è consentita la realizzazione di tettoie a sbalzo.

Per i fabbricati ad uso produttivo è prescritta la realizzazione di paramenti esterni intonacati, la copertura a capanna con manto in cotto.

ART. 27 - SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI

La progettazione dei nuovi manufatti edilizi e degli interventi di ampliamento deve garantire il loro inserimento nell'ambiente e nel paesaggio con alterazioni limitate alla semplice realizzazione della nuova volumetria: dovranno perciò essere annullati, e dove non possibile limitati, gli effetti degli sbancamenti, movimenti di terra, abbattimento degli alberi, siepi, muri a retta, sistemazioni agrarie od idrauliche preesistenti.

Le sistemazioni esterne devono consentire dove possibile la schermatura permanente delle nuove volumetrie tramite il parziale interrimento o l'utilizzazione dei dislivelli naturali e delle cortine di verde preesistente e la creazione di nuove quinte con piantagione di essenze locali (siepi, filari, pergolati, piante rampicanti, etc...)

Gli accessi devono utilizzare sentieri o viabilità preesistente limitando al massimo l'apertura di nuovi percorsi.

Le aree di pertinenza agli edifici esistenti e/o di nuova realizzazione possono essere pavimentate in pietra, cotto, o altro materiale lapideo di origine industriale, compreso auto bloccanti, purché in forme regolari in materiali terrosi miscelati con prodotti stabilizzanti, non sono consentite asfaltature delle aree di pertinenza degli edifici ad uso abitativo o di annessi collegati all'abitazione se non limitatamente alla viabilità di accesso.

Per i fabbricati ad uso produttivo è prescritta la realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto consistenti in creazione di quinte con siepi ed alberature e la realizzazione di spazi esterni permeabili con una superficie minima pari al 25% dell'area e di spazi a verde con una superficie minima pari al 10% dell'area.

ART. 28 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Nuovi e/o modifiche sostanziali ad impianti pubblici relativi a reti di telecomunicazioni o di trasporto energetico e reti acqua e gas, dovranno prevedere il massimo utilizzo di impianti e di tracciati già esistenti, potenziandone elementi e caratteristiche o sostituendoli, evitando ove possibile comunque la formazione di nuovi tracciati. E' consentita la realizzazione di cabine di trasformazione per l'energia elettrica e di servizio per gli altri impianti (gas, metano, etc.).

Non è consentita l'installazione di ripetitori nelle seguenti zone: aree a prato pascolo di crinale, aree di salvaguardia specifica.

Nel caso di realizzazione e/o modifiche a linee elettriche l'intervento è subordinato a specifico parere della Commissione Edilizia Integrata.

Le cabine di trasformazione per l'energia elettrica. e di servizio per gli altri impianti (gas metano, etc...) nelle loro diverse specificazioni, non possono essere prefabbricate se non con rivestimento in pietrame e/o intonacato.

E' ammessa la realizzazione di depositi per il gas in bottiglia, uno per ogni nucleo abitato tali manufatti dovranno avere una superficie coperta massima di 30 mq e un vol. di 100 mc.

Sono ammesse piccole strutture finalizzate all'uso di Protezione civile come vasche antincendio, torrette di avvistamento, piazzole di servizio e di soccorso, piccole volumetrie di servizio, con una superficie coperta massima di 30 mq e un volume di 150 mc.

Le recinzioni delle aree di pertinenza degli impianti previsti al presente articolo, potranno essere realizzate in paletti e rete e/o filo di acciaio con un'altezza massima di ml 2,00.

In ogni caso la costruzione di nuovi impianti tecnologici pubblici e di interesse pubblico nelle zone extraurbane dovrà rispettare le caratteristiche costruttive dall'art. 26.

I depositi per gas in bottiglia o per altri contenitori di combustibile liquido possono essere realizzati con strutture prefabbricate in deroga a quanto prescritto dall'art. 26, purchè detti prefabbricati siano omologati per l'uso specifico ai fini della normativa antincendio. L'Ufficio o la Commissione edilizia potrà comunque dettare prescrizioni per un migliore inserimento nell'ambiente.

ART. 28 BIS – REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI ED ARTIGIANALI LOCALI

E' ammessa la realizzazione di piccoli volumi adibiti alla commercializzazione prevalente di prodotti agricoli ed artigianali locali, uno per ogni frazione, di superficie coperta massima di 50 mq., ad unico piano.

ART. 29 - REALIZZAZIONE DI CENTRALINE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Nelle zone extraurbane, sono consentiti interventi per la realizzazione di centraline di produzione di energia elettrica, e degli edifici di servizio nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 26.

ART. 30 - REALIZZAZIONE DI PISCINE E CAMPI DA GIOCO

La realizzazione di piscine e di campi da gioco (quali campi da tennis e campi polivalenti) ad uso privato e/o legati alla ricettività agrituristica e rurale è subordinata ad una preliminare verifica di impatto ambientale e potrà avvenire ove permesso dalle norme vigenti esclusivamente a servizio degli edifici a carattere residenziale e/o ricettivo.

La realizzazione di tali interventi, nelle Aree agricole di fondovalle 1, Aree agricole, Aree agricole di costa, Aree agricole di salvaguardia paesaggistica, non dovrà comportare modificazioni significative all'andamento dei pendii; tra le quote del terreno allo stato originario dei luoghi e il piano di calpestio ad opera finita è ammesso uno scostamento massimo complessivo di 1,00 ml.

La realizzazione di tali interventi, nelle Aree agricole di fondovalle 2, non dovrà comportare modificazioni significative all'andamento dei pendii; tra le quote del terreno allo stato originario dei luoghi e il piano di calpestio ad opera finita è ammesso uno scostamento massimo complessivo di 1,00 ml.

La sistemazione del versante può avvenire con la realizzazione di muretti di contenimento in muratura di pietrame a vista e/o interventi di ingegneria naturalistica.

L'inserimento nell'ambiente dovrà rispettare gli allineamenti esistenti o la trama del tessuto agrario ed essere mitigato da alberature tipiche del luogo.

Le piscine debbono avere preferibilmente forma rettangolare e/o quadrata, in casi particolari e motivati dalle caratteristiche dei luoghi possono essere consentite forme diverse. La pavimentazione circostante il bordo ed eventuali opere accessorie dovranno essere in pietra locale e/o in cotto, i volumi tecnici sono consentiti solo se interrati.

Non è consentita la realizzazione e/o posa in opera di piscine fuori terra.

Non consentita la copertura di tali attrezzature.

E' consentita la realizzazione di volumetrie di servizio fino a mq. 6 di superficie coperta su un solo piano.

ART. 31 - REALIZZAZIONE DI VASCHE PER USO IRRIGUO E/O ANTINCENDIO

La realizzazione di vasche per uso irriguo e/o antincendio, nelle aree dove consentito, è soggetta a concessione edilizia e l'intervento è subordinato a specifico parere della Commissione Edilizia Integrata.

La realizzazione di tali interventi non dovrà comportare modificazioni significative all'andamento dei pendii; tra le quote del terreno allo stato originario dei luoghi e il piano di calpestio ad opera finita è ammesso uno scostamento massimo complessivo di 0,50 ml.

La sistemazione del versante può avvenire con la realizzazione di muretti di contenimento in muratura di pietrame a vista e/o interventi di ingegneria naturalistica.

L'inserimento nell'ambiente dovrà rispettare gli allineamenti esistenti o la trama del tessuto agrario ed essere mitigato da alberature tipiche del luogo.

Non è consentita la realizzazione e/o posa in opera di vasche fuori terra.

Non consentita la copertura di tali attrezzature.

Non è consentita la realizzazione di volumetrie di servizio.

ART. 32 - DISTANZE DAI CONFINI

Nel caso di nuove costruzioni la distanza minima dalle strade è pari a 10 ml per strade di tipo C, riducibile a 5 ml solo nel caso di strade locali di tipo F. E' prevista una distanza minima pari a 0.50 ml rispetto ai percorsi pedonali di larghezza non superiore a ml.2,00 e/o transitabili con i mezzi fuoristrada. In questi casi, anche le recinzioni possono essere realizzate a tale distanza minima.

Nel caso di ampliamenti di edifici esistenti questi possono essere realizzati a distanza inferiore a 5 ml dalle strade, per consentire il mantenimento degli allineamenti determinati da edifici esistenti.

La distanza minima dai confini di proprietà è pari a 5 ml, è altresì ammessa la possibilità di edificare sul confine.

Sono altresì consentite distanze inferiori come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

La minima distanza tra fabbricati è pari a 10 ml tra superfici finestrate e superfici di edifici antistanti (DM 1.04.68), è pari a 3 ml tra superfici non finestrate.

ART. 33 - VANI ABITABILI, SERVIZI ED ACCESSORI

Si intendono per vani abitabili quelli costituenti la superficie utile abitabile ai sensi del DM 10 Maggio 1977. La superficie di tali vani va calcolata ai sensi del citato decreto art. 3

Per il calcolo della superficie non abitabile, per servizi ed accessori, si intende quella definita all'art. 2 del citato decreto.

ART. 34 - ACCORPAMENTI E SPOSTAMENTO DI VOLUMI

Per accorpamento si intende l'unione del volume di uno o più manufatti di piccola consistenza con quello di un edificio, detto principale, di maggiore consistenza. Dell'edificio principale andrà mantenuta la configurazione volumetrica o gli elementi architettonici.

Per manufatti di piccola entità si intendono volumi inferiori e/o uguali a 50 mc.

L'accorpamento di volumi è ammesso con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 50 ml.

Nel caso siano presenti manufatti di piccola consistenza con volume maggiore a 50 mc, che rispettino gli altri requisiti richiesti nel presente articolo, può essere consentita la loro demolizione e la sola ricostruzione quale accorpamento all'edificio principale per una volumetria massima di 50 mc.

L'accorpamento dei volumi può essere effettuato anche in presenza di un edificio principale che supera le superfici massime previste per gli interventi di ampliamento, ed inoltre a seguito dell'intervento di accorpamento possono essere superate le superfici sopra citate.

L'accorpamento è subordinato alla valutazione di irrilevante valore architettonico, testimoniale, storico, etc. dei manufatti di piccola consistenza oggetto di accorpamento. Tale valutazione è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata.

La documentazione per la richiesta di tali interventi deve essere integrata da una attenta documentazione fotografica di tutti i manufatti oggetto di intervento.

Gli interventi di accorpamento di volumi possono sommarsi a interventi di ampliamento nel solo caso in cui la superficie coperta dell'edificio principale risulti superiore e/o uguale a 25 mq. e altezza media superiore o uguale a 2,00 ml. e che con l'accorpamento non si raggiungano le superfici consentite.

Nel caso di accorpamento di volumetrie superiori ai 50 mc l'intervento è subordinato alla approvazione di piano di recupero del patrimonio edilizio esistente. Anche in questo caso l'accorpamento di volumi è ammesso con manufatti la cui distanza dall'edificio principale sia inferiore e/o uguale a 30 ml.

Le volumetrie esistenti possono essere totalmente demolite e ricostruite in luogo limitrofo con le destinazioni d'uso previste all'art. 2, comma 3°, capoversi 1,2,3.

La ristrutturazione urbanistica di dette volumetrie risulta possibile per le seguenti motivazioni:

- condizioni geomorfologiche, idrauliche;
- vicinanza a elementi di rischio quali corsi d'acqua, linee alta tensione, strade pubbliche, impianti industriali ecc;
- esposizione che non consente l'irraggiamento solare nei mesi invernali;
- ogni altra motivazione ritenuta congrua dalla Commissione Edilizia su proposta dell'Ufficio tecnico.

La ristrutturazione urbanistica risulta inoltre condizionata dalle seguenti prescrizioni:

- il volume demolito deve essere ricostruito sul medesimo lotto di proprietà, o su lotto limitrofo anch'esso di proprietà; la proprietà può considerarsi continua anche nel caso di uno o più lotti suddiviso/i da elementi naturali e/o artificiali quali: piccoli corsi d'acqua (max ml. 5,00 escluso gli argini) condutture di acqua forzata, linee ferroviarie, vie vicinali;
- la distanza massima dal sito originario del manufatto può raggiungere i ml. 100 misurata quale distanza minima tra due punti appartenenti a murature esterne o spigoli dell'edificio esistente e dell'edificio di progetto;
- l'edificio da demolire non deve avere caratteristiche tipologiche o storiche di particolare valore quali: edifici vincolati, mulini o metati di particolare pregio ecc. Dette caratteristiche condizionanti l'intervento sono a discrezione dell'istruttoria dell'ufficio e della Commissione Edilizia Comunale;
- la tipologia e i materiali dell'edificio da ricostruire devono essere i medesimi dell'edificio originario con esclusione degli edifici fatiscenti di recente edificazione;
- l'edificio da demolire deve risultare legittimo dal punto di vista urbanistico / edilizio;
- il luogo ove sorgeva l'edificio demolito deve ritornare allo stato naturale pre esistente, senza alcun elemento in muratura;
- la certificazione di agibilità dell'edificio ricostruito prodotta dal tecnico abilitato deve attestare l'effettiva demolizione dell'edificio originario e della sistemazione del luogo come prescritta al punto precedente.

ART. 35 - VANI AD USO PARCHEGGIO COPERTO

I volumi per la realizzazione di vani ad uso parcheggio coperto devono essere realizzati all'interno del lotto di pertinenza della residenza, preferibilmente a questa in aderenza e preferibilmente parzialmente e/o totalmente interrati.

Qualora tali vani non siano realizzati in aderenza devono essere ad una distanza massima inferiore e/o uguale a 50 ml dalla residenza.

Qualora venga dimostrata l'impossibilità derivante da caratteristiche fisiche dei luoghi a rispettare quanto sopra richiesto, relativamente alla realizzazione in aderenza e nel lotto di pertinenza, deve essere rispettata la distanza massima di 50 ml dalla residenza.

ART. 36 - VOLUMI TECNICI

La realizzazione di volumi tecnici relativi al patrimonio edilizio esistente ad uso residenziale, turistico, ricettivo, agricolo è consentita nell'intero territorio aperto ad esclusione delle aree di salvaguardia fluviale, delle aree di salvaguardia specifica, Sono considerati volumi tecnici quelli previsti nel regolamento edilizio comunale, sono inoltre considerati come tali i seguenti:

1. armadi per impianti telefonici;
2. manufatti per allevamento per autoconsumo di animali di bassa corte con una superficie coperta massima di 5.00 mq ed una altezza massima inferiore e/o uguale a 2,20 ml.
3. pannelli solari;
4. tettoie per posto auto e/o relax, aperte almeno su tre lati, con una superficie coperta massima di 18 mq ed altezza max in gronda di 2,40 ml;
5. manufatti in legno per rimessa attrezzi da giardinaggio con la superficie max di 4.00 mq ed altezza massima in gronda di 2.20 ml.

I volumi tecnici di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 possono essere realizzati in qualsiasi area in cui è articolato il territorio aperto, nel caso delle: aree di salvaguardia fluviale, aree a prato pascolo di crinale, aree di salvaguardia specifica, dovranno essere valutate le implicazioni paesaggistico-ambientali.

I volumi tecnici di cui ai precedenti punti 4, 5 possono essere realizzati solo come pertinenze del patrimonio edilizio esistente residenziale e nelle seguenti aree: aree agricole di fondovalle 1, aree agricole di fondovalle 2, aree agricole, aree agricole di costa, aree agricole di salvaguardia paesaggistica, aree a castagneto, aree a castagneto di salvaguardia paesaggistica, aree boscate.

I volumi tecnici relativi ai fabbricati ad uso produttivo possono essere realizzati solo dove previsto specificatamente nella presente normativa.

ART. 37 - NON APPARTENENZA AD AREE BOScate E/O A CASTAGNETO

Qualora con adeguata documentazione fotografica e a seguito di accertamento da parte dei funzionari del Comune venga verificata la non appartenenza di una specifica area al territorio boscato e/o a castagneto per queste aree valgono le disposizioni relative alle aree con analoghe caratteristiche poste in prossimità di queste.

ART. 38 - ESSENZE ARBOREE

Le essenze da utilizzare per gli interventi di sistemazione ambientale sono le seguenti:

SPECIE ARBUSTIVE

Buxus sempervirens	Bosso
Cornus mas	Corniolo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Crataegus monogyna	Biancospino
Erica arborea	Erica
Sarothamnus scoparius	Ginestra dei carbonai
Spartium junceum	Ginestra odorosa
Rhamnus alaternus	Alaterno
Ilex aquifolium	Agrifoglio

Calluna vulgaris
Juniperus communis
Rubus sp.
Prunus spinosa
Rosa canina
Frangula alnus
Cytisus laburnum
Ruscu aculeatus

Calluna
Ginepro comune
Rovo
Prugnolo
Rosa canina
Frangola
Maggiociondolo
Pungitopo

SPECIE ARBOREE

Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer pseudoplatanus
Arbutus unedo
Abies alba
Alnus glutinosa
Alnus incana
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Corylus avellana
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Larix decidua
Laurus nobilis
Ficus carica
Malus Sylvestris
Olea europea
Ostrya carpinifolia
Picea Abies
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus ilex
Quercus petrae
Quercus pubescens
Salix alba
Salix appennina
Salix caprea
Salix eleagnus
Salix purpurea
Salix triandra
Sambucus nigra
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Tilia cordata
Ulmus minor
Ulmus montana
Juglans regia
Juglans nigra

Acero campestre, acero oppio
Acero minore
Acero montano
Corbezzolo
Abete bianco
Ontano nero
Ontano bianco
Betulla bianca
Carpino bianco
Castagno
Nocciolo
Faggio
Frassino
Larice
Alloro
Fico
Melo selvatico
Olivo
Carpino nero
Abete rosso
Pioppo bianco
Pioppo nero
Pioppo tremolo
Ciliegio selvatico
Pero selvatico
Cerro
Leccio
Rovere
Roverella
Salice bianco, salice comune
Salice dell'appennino
Salicone, salice delle capre
Salice di ripa
Salice rosso
Salice da ceste
Sambuco
Sorbo montano
Sorbo degli uccellatori
Ciavardello
Tiglio selvatico
Olmo campestre
Olmo montano
Noce bianco
Noce nero

Fraxinus ornus
Prunus avium

Orniello
Ciliegio selvatico

ART.39 - POZZI PER ACQUA

La realizzazione dei pozzi per acqua, a qualsiasi uso destinati, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni previste dal D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

ART. 40 - IMPIANTI DI SMALTIMENTO LIQUAMI

La realizzazione dei sistemi di smaltimento sul suolo o in sottosuolo degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc, che non recapitano in pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto della vigente normativa:

Delibera 4 Febbraio 1977, "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b),d), ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.";

Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 5, Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili (Art. 14 L. 319/1976).

Il progetto degli impianti di smaltimento dei liquami con relativo sistema di dispersione delle acque chiarificate nel terreno deve essere accompagnato da una indagine geologica ed idrogeologica che, oltre ad affrontare gli argomenti generali previsti dal D.M. 11/3/88, valuti l'idoneità geomorfologica del sito, la natura litologia dei terreni e la loro permeabilità. I risultati di tali indagini dovranno giustificare sia la scelta del tipo di impianto di smaltimento ed il suo dimensionamento, sia la scelta del sistema di dispersione delle acque chiarificate nel terreno.

ART. 41 - DOCUMENTAZIONE PER LA RICHIESTA DI NUOVI ANNESSI AGRICOLI

Per le aziende agricole la documentazione necessaria per la richiesta di realizzazione di : annessi agricoli ai sensi dei commi 2 e 4 art. 3 della L.R.T. 64/95, annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo ai sensi del comma 11 dell'art. 3 della L.R.T. 64/95 e successive modificazioni è quella specificata per il programma di miglioramento agricolo ambientale all'art. 2 del Regolamento Regionale n° 4 del 5 settembre 1997 e successive modifiche.

La documentazione necessaria per la richiesta di realizzazione di annessi agricoli per la conduzione del fondo da parte di proprietari di terreni agricoli e di aziende agricole qualora intendano realizzare interventi ammessi per i proprietari di terreni agricoli, è la seguente: elenco delle particelle catastali di proprietà, rappresentazione della situazione dei fondi agricoli alla data di presentazione della domanda, ed in particolare, della superficie fondiaria in corpo unico, la superficie agraria utilizzata, gli ordinamenti colturali, le risorse ambientali presenti, come specificato al punto 3, lettera f dell'art. 2 del Regolamento Regionale n° 4 del 5 settembre 1997, la specificazione degli interventi di tutela ambientale previsti, come specificato al punto 5 lettera c, (d,) del regolamento regionale sopracitato, atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto decennale di destinazione d'uso, prima del rilascio della concessione. Tale documentazione deve essere consegnata al comune in tre copie.

ART. 42 - OPERE A SERVIZIO DEGLI INTERVENTI PRIVATI

Si definiscono opere di esclusiva competenza privata tutte quelle opere che dalle reti e/o dagli impianti di urbanizzazione esistenti sono a servizio dell'intervento privato richiesto. La realizzazione di tali opere, è a carico dei soggetti proponenti e non può comportare scomputo degli oneri concessori.

ART. 43 - NORME TRANSITORIE

Alle richieste di concessione e/o autorizzazione e/o programmi di miglioramento agricolo ambientale presentati prima della adozione della presente variante continuano ad applicarsi le norme vigenti al momento della presentazione fino alla definitiva approvazione della presente variante.
